

AXA progetto pensione più /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP)

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE ATTUATA MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252 DEL 5 DICEMBRE 2005)

DELIBERATO DA AXA ASSICURAZIONI S.P.A. IN DATA 07.03.2007

ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE AL NUMERO 5069

regolamento

edizione 2012

ridefiniamo / gli standard





ridefiniamo / gli standard

AXA progetto pensione più /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP)

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE ATTUATA MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252 DEL 5 DICEMBRE 2005)

DELIBERATO DA AXA ASSICURAZIONI S.P.A. IN DATA 07.03.2007

ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE AL NUMERO 5069

regolamento

edizione 2012

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



PAGINA BIANCA

SCHEMA DI REGOLAMENTO

INDICE

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Istituzione del PIP
- Art.3 - Scopo

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

- Art.4 - Regime della forma pensionistica
- Art.5 - Destinatari
- Art.6 - Scelte di investimento
- Art.7 - Spese

Parte III) Contribuzione e prestazioni

- Art.8 - Contribuzione
- Art.9 - Determinazione della posizione individuale
- Art.10 - Prestazioni pensionistiche
- Art.11 - Erogazione della rendita
- Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.13 - Anticipazioni
- Art.14 - Altre prestazioni assicurative

Parte IV) Profili organizzativi

- Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile
- Art.16 - Responsabile
- Art.17 - Conflitti di interesse

Parte V) Rapporti con gli aderenti

- Art.18 - Modalità di adesione
- Art.19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.20 - Comunicazioni e reclami

Parte VI) Norme finali

- Art.21 - Modifiche al Regolamento
- Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art.23 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

PAGINA BIANCA

PIP AXA PROGETTO PENSIONE PIU' REGOLAMENTO

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 - Denominazione

- 1 Il "AXA Progetto Pensione Più Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione", di seguito definito "PIP", è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art. 2 - Istituzione del PIP

- 1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia "AXA Assicurazioni S.p.A.", di seguito definita "Compagnia".
- 2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito "COVIP".
- 3 Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
- 4 La Compagnia ha sede in Milano.

Art. 3 - Scopo

- 1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

- 1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

- 1 L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6 - Scelte di investimento

- 1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.
- 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.
- 4 L'investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lett. c), del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
- 6 L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

PIP AXA PROGETTO PENSIONE PIU' REGOLAMENTO

Art. 7 - Spese

- 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
- 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:**
 - a.1) **direttamente a carico dell'aderente:**
 - in percentuale sui versamenti;
 - a.2) **indirettamente a carico dell'aderente**, come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;
 - a.3) **indirettamente a carico dell'aderente**, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno;
 - b) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
 - b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - b.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del presente Regolamento;
 - b.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
 - c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento.
 - d) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative** di cui all'art. 14 del Regolamento.
- 3 In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
- 4 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 5 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 6 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

- 7 Nella redazione della Nota informativa, il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
- 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3 L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4 E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
- 4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

PIP AXA PROGETTO PENSIONE PIU' REGOLAMENTO

- 5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
- 7 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 5 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

PIP AXA PROGETTO PENSIONE PIU' REGOLAMENTO

- 6 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto precedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 8 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

PIP AXA PROGETTO PENSIONE PIU' REGOLAMENTO

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
- 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
- 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
- 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

- 1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli,

PIP AXA PROGETTO PENSIONE PIU' REGOLAMENTO

o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 - Altre prestazioni assicurative

In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale che verrà erogata agli eredi o ai diversi beneficiari indicati sarà comprensiva di una maggiorazione in funzione dell'età. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell'adesione senza costi aggiuntivi per l'Aderente.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale e contabile

- 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.
- 4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 16 - Responsabile

- 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 - Conflitti di interesse

- 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 – Modalità di adesione

- 1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.

Art. 19 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 20 – Comunicazioni e reclami

- 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche al Regolamento

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 22.

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 - Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 - Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

PIP AXA PROGETTO PENSIONE PIU' REGOLAMENTO

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

- 1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:

- i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
- ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
- iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.

4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1 Il Responsabile:

- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

PIP AXA PROGETTO PENSIONE PIU' REGOLAMENTO

- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

AXA Assicurazioni S.p.A.

Via Leopardi, 15

20123 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841

n. R.E.A. 1576311

C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / gli standard



AXA progetto pensione più /

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SI COMPONE DELLE SEGUENTI QUATTRO SEZIONI:

- SCHEDA SINTETICA
- CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
- INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
- SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, REDATTA DA AXA ASSICURAZIONI S.P.A. IN CONFORMITÀ ALLO SCHEMA PREDISPOSTO DALLA COVIP, NON È SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COVIP MEDESIMA.

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA COMPLETEZZA E VERIDICITÀ DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.

**nota informativa per i potenziali aderenti
(depositata presso la Covip
in data 30 marzo 2012)**

edizione 2012



ridefiniamo / gli standard

AXA progetto pensione più /

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SI COMPONE DELLE SEGUENTI QUATTRO SEZIONI:

- **SCHEDA SINTETICA**
- **CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**
- **INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**
- **SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, REDATTA DA **AXA ASSICURAZIONI S.P.A.** IN CONFORMITÀ ALLO SCHEMA PREDISPOSTO DALLA **COVIP**, NON È SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA **COVIP** MEDESIMA.

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA COMPLETEZZA E VERIDICITÀ DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.

nota informativa per i potenziali aderenti (depositata presso la Covip in data 30 marzo 2012)

edizione 2012

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



PAGINA BIANCA

AXA Progetto Pensione Più

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

SCHEMA SINTETICO.....

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Informazioni generali.....

 Perché una pensione complementare.....

 Lo scopo di AXA Progetto Pensione Più

 Come si costruisce la pensione complementare.....

 Il Responsabile

Quanto e come si versa.....

 Il TFR

 I contributi

L'investimento

 Dove si investe

 Attenzione ai rischi.....

 Le proposte di investimento

 La tua scelta di investimento

 a) come stabilire il tuo profilo di rischio.....

 b) le conseguenze sui rendimenti attesi.....

 c) come modificare la scelta nel tempo.....

Le prestazioni pensionistiche.....

 Cosa determina l'importo della tua prestazione

 La pensione complementare.....

 La prestazione in capitale.....

 Cosa succede in caso di decesso.....

In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento.....

 Le anticipazioni

 Il riscatto della posizione maturata

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

I costi connessi alla partecipazione

 I costi nella fase di accumulo.....

 L'indicatore sintetico dei costi

 I costi della fase di erogazione.....

Il regime fiscale.....

 I contributi

 I rendimenti

 Le prestazioni.....

Altre informazioni.....

 Per aderire.....

 La valorizzazione dell'investimento

 Comunicazioni agli iscritti.....

 Il 'Progetto esemplificativo'

 Reclami.....

PAGINA BIANCA

AXA Progetto Pensione Più - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

SCHEDA SINTETICA

(dati aggiornati al 31.12.2011)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di AXA Progetto Pensione Più rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto.

Presentazione di AXA Progetto Pensione Più

Elementi di identificazione

Il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo **AXA Progetto Pensione Più** - Fondo pensione è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

AXA Progetto Pensione Più è stato istituito da AXA Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo AXA, ed è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5069.

Destinatari

AXA Progetto Pensione Più è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

AXA Progetto Pensione Più è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da AXA Assicurazioni S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia.

La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Documentazione a disposizione dell'iscritto

La Nota informativa, il Regolamento e le condizioni generali di contratto sono resi disponibili gratuitamente nell'apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione dei suddetti documenti.

N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra la Compagnia e l'iscritto sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto, dei quali ti raccomandiamo pertanto la lettura.

Recapiti utili

Sito internet:

www.axa.it

Indirizzo e-mail

relazioniesterne@axa.it

Telefono:

+(39)02-480841

Fax:

+(39)02-48084331

Sede di AXA Assicurazioni S.p.A.:

Via Leopardi 15 - 20123 Milano (MI)

NOTA INFORMATIVA - SCHEDE SINTETICHE

Contribuzione

La misura e la periodicità di contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono scelte liberamente dall'aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate.

I contributi sono definiti in cifra fissa. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (v. sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare**).

Opzioni di investimento

Denominazione	Tipologia	Descrizione	Garanzia
Gestiv Previdenza	Gestione assicurativa interna separata	Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è ormai prossimo alla pensione e sceglie un comparto con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.	sì
		Orizzonte temporale: medio periodo (fino a 10 anni) Grado di rischio: basso	
AXA Previdenza Assoluto	Fondo assicurativo interno	Finalità: la gestione persegue l'obiettivo di consentire la redditività del capitale nel medio periodo; tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di uno stile di gestione attivo definito di "rendimento assoluto", che consiste nell'ottenimento di un rendimento stabile selezionando le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto. Orizzonte temporale: breve/medio periodo (fino a 5 anni) Grado di rischio: medio/basso	no
AXA Previdenza Europa	Fondo assicurativo interno	Finalità: la gestione persegue l'obiettivo di consentire una redditività del capitale nel medio/lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello Europeo che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti. Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni) Grado di rischio: alto	no
AXA Previdenza internazionale	Fondo assicurativo interno	Finalità: la gestione persegue l'obiettivo di consentire una redditività del capitale nel medio/lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello internazionale che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti. Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni) Grado di rischio: alto	no

NOTA INFORMATIVA - SCHEDA SINTETICA

Rendimenti storici						
	Rendimenti passati (%)					Rendimento medio annuo composto (%)
	2007	2008	2009	2010	2011	
Gestiriv Previdenza	***	3,15%	3,48%	2,80%	2,44%	2,97%
AXA Previdenza Assoluto	***	-6,96%	7,57%	4,37%	0,10%	1,12%
AXA Previdenza Europa	***	-31,36%	19,80%	7,53%	-6,81%	-4,72%
AXA Previdenza Internazionale	***	-36,51%	22,96%	13,31%	-4,56%	-4,14%

ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Prestazioni		
Tipologia di prestazione	Adesione	Caratteristiche della prestazione
Premorienza	Obbligatoria	In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale che verrà erogata ai tuoi eredi o ai diversi beneficiari che ci avrai indicato sarà comprensiva di una maggiorazione pari all'1% se l'età dell'iscritto al momento del decesso è compresa tra i 18 ed i 65 anni e pari allo 0,5% se l'età è compresa tra i 65 e i 70 anni. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell'adesione senza costi aggiuntivi per l'Aderente.

Costi nella fase di accumulo	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	una percentuale pari al 3% dei contributi versati, prelevate all'atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi. Tali costi non vengono mai applicati in caso di trasferimento da altro Fondo.
Indirettamente a carico dell'aderente (1):	
<i>Gestiriv Previdenza</i>	1,40% come prelievo sul rendimento annuale della gestione interna separata durante la fase di accumulo. Qualora il rendimento lordo della gestione interna separata Gestiriv Previdenza fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo superiore allo stesso 6,00%;
<i>AXA Previdenza Assoluto</i>	1,40% del patrimonio del fondo interno, su base annua, considerato nel valore di quota ad ogni valorizzazione e prelevato settimanalmente pro-quota dal patrimonio.

NOTA INFORMATIVA - SCHEDA SINTETICA

... segue - Costi nella fase di accumulo

AXA Previdenza Europa	1,40% del patrimonio del fondo interno, su base annua, considerato nel valore di quota ad ogni valorizzazione e prelevato settimanalmente pro-quota dal patrimonio.
-----------------------	---

AXA Previdenza Internazionale	1,40% del patrimonio del fondo interno, su base annua, considerato nel valore di quota ad ogni valorizzazione e prelevato settimanalmente pro-quota dal patrimonio.
-------------------------------	---

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):

Anticipazione	70€
Trasferimento ad altra forma pensionistica	50€
Riscatto per decesso	non previste
Altri riscatti	70€
Riallocazione della posizione individuale	non previste
Riallocazione del flusso contributivo	non previste

N.B. Per maggiori informazioni v. sezione '**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**'.

Indicatore sintetico dei costi

Linee di investimento	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Gestiriv Previdenza (1)	3,710	2,318	1,812	1,432
AXA Previdenza Assoluto	3,710	2,318	1,812	1,432
AXA Previdenza Europa	3,710	2,318	1,812	1,432
AXA Previdenza Internazionale	3,710	2,318	1,812	1,432

(1) L'indicatore include il costo per la garanzia di rendimento.

N.B.: L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. sezione '**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**'). L'indicatore tiene conto, quale componente a diminuzione dei costi complessivi, della maggiorazione della prestazione derivante dai *bonus* periodici.

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

AXA Progetto Pensione Più - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali

Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri Paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo 'Il regime fiscale').

Lo scopo di AXA Progetto Pensione Più

AXA Progetto Pensione Più ha lo scopo di consentirti di percepire una **pensione complementare** ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra quelle le proposte che AXA Progetto Pensione Più ti offre.

Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **posizione individuale** (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la c.d. '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').



*Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.*

Il Responsabile

La struttura organizzativa di AXA Progetto Pensione Più prevede la presenza di un 'Responsabile', che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell'interesse esclusivo degli iscritti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia.



*I requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell'apposito **allegato al Regolamento**. Per informazioni sull'attuale Responsabile consulta la sezione '**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**'.*

Quanto e come si versa

Il finanziamento di **AXA Progetto Pensione Più** avviene mediante il versamento di contributi.

Se sei un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi puoi versare il **TFR (trattamento di fine rapporto)**. Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l'intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

 Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, Tabella '**Contribuzione**'.

Il TFR

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a **AXA Progetto Pensione Più**. La rivalutazione del TFR versato a **AXA Progetto Pensione Più**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. E' allora importante che presti particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo '**La tua scelta di investimento**').

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea.

E' importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').

I contributi

AXA Progetto Pensione Più ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti.

Nell'esercitare tale scelta è però importante che tu abbia ben chiaro che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il '**Progetto esemplificativo**', che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo '**Altre informazioni**').

Attenzione: *Gli strumenti che AXA Assicurazioni utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. AXA Assicurazioni non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. '**Comunicazioni agli iscritti**'.*

Se sei un lavoratore dipendente, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.



Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella **Parte III del Regolamento**.

L'investimento

Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano assicurativo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio' esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito**.

In presenza di una garanzia di risultato il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. **AXA Progetto Pensione Più** ti propone una garanzia di risultato nella linea di investimento "Gestiriv Previdenza", con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.

Le proposte di investimento

AXA Progetto Pensione Più ti propone una pluralità di opzioni di investimento (linee di investimento). Ogni opzione è caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- Gestiriv Previdenza
- AXA Previdenza Assoluto
- AXA Previdenza Europa
- AXA Previdenza Internazionale

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascuna linea di investimento, un "*benchmark*". Il *benchmark* è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. Con riferimento alla linea di investimento "Gestiriv Previdenza", il *benchmark* è costituito dal tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

GESTIRIV PREVIDENZA

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è ormai prossimo alla pensione e sceglie una linea di investimento con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.

Garanzia: La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore al 2% dei flussi di contribuzione versati nel corso dell'anno e delle somme eventualmente percepite (anticipazioni o riscatto parziale) si tiene conto *pro-rata*.

N.B.: Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione. Devi comunque considerare che, ove ciò si verifichi, AXA Progetto Pensione Più te ne darà comunicazione, consentendoti di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

Orizzonte temporale: medio periodo (fino a 10 anni)

Grado di rischio: basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I) ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze.

Strumenti finanziari: il portafoglio è per la maggior parte composto da titoli obbligazionari a tasso fisso, principalmente titoli di stato della zona Euro. Una parte importante del portafoglio è investita in titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da società private e quotati. Una parte minore è investita in titoli azionari quotati, quote di OICR, liquidità e altri titoli obbligazionari non quotati. La componente obbligazionaria è caratterizzata da elevato rating. La valuta principale è l'Euro.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (*investment grade*).

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dell'Unione Europea.

Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

AXA PREVIDENZA ASSOLUTO

Finalità della gestione: la redditività del capitale nel medio periodo; tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di uno stile di gestione attivo definito di "rendimento assoluto", che consiste nell'ottenimento di un rendimento stabile selezionando le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto.

Orizzonte temporale: medio periodo (fino a 5 anni)

Grado di rischio: medio/basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: la linea di investimento è volta alla protezione delle Quote selezionando OICR monetari e/o obbligazionari a breve/medio termine e OICR azionari con la finalità di contenimento del rischio.

Strumenti finanziari: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento qui riportati: comparto monetario max 50%; comparto obbligazionario max 100%; comparto flessibile max 100%; comparto bilanciato max 100%; comparto azionario max 50%.

Aree geografiche di investimento: obbligazionari esclusivamente emittenti area OCSE; azionari prevalentemente area Euro.

Rischio cambio: tendenzialmente coperto.

Benchmark: lo stile di gestione adottato non consente l'adozione di un Benchmark. Pertanto l'unico indice in grado di individuare un profilo di rischio adeguato risulta essere la volatilità media annua attesa. Per questo tipo di Fondo Assicurativo Interno la volatilità media annua attesa risulta pari al 5%.

AXA PREVIDENZA EUROPA

Finalità della gestione: la gestione persegue l'obiettivo di consentire una redditività del capitale nel medio/lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello Europeo che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni)

Grado di rischio: alto

Politica di investimento:

Politica di gestione è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio/lungo termine.

Strumenti finanziari: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario dell'area Europea, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati: comparto monetario max 30%; comparto obbligazionario max 30%; comparto azionario min. 70%, max 100%;

Aree geografiche di investimento: area Europa.

Rischio cambio: basso.

Benchmark: 100% MSCI Europe in Euro

AXA PREVIDENZA INTERNAZIONALE

Finalità della gestione: la gestione persegue l'obiettivo di consentire una redditività del capitale nel medio/lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello internazionale che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni)

Grado di rischio: alto

Politica di investimento:

Politica di gestione: è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio/lungo termine.

Strumenti finanziari: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario dell'area Internazionale, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati: comparto monetario max 30%; comparto obbligazionario max 30%; comparto azionario min 70%, max 100%;

Aree geografiche di investimento: area internazionale; è previsto l'investimento residuale in Paesi emergenti.

Rischio cambio: tendenzialmente non coperto.

Benchmark: 100% MSCI World in Euro



Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione 'Informazioni sull'andamento della gestione'.

La tua scelta di investimento

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che **AXA Progetto Pensione Più** ti propone (v. paragrafo '**Le proposte di investimento**'). Ove tu ritenga che le caratteristiche delle singole linee di investimento non siano adeguate rispetto alle tue personali esigenze di investimento, **AXA Progetto Pensione Più** ti consente di ripartire tra più linee il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In questo caso devi però porre particolare attenzione alle scelte che andrai a fare di tua iniziativa e avere ben presente che il profilo di rischio/rendimento dell'investimento che sceglierai non sarà più corrispondente a quello qui rappresentato, anche se - ovviamente - dipenderà da quello delle linee in cui investirai. Nella scelta di investimento tieni anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.

a) come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:

- ✓ l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento
- ✓ la tua ricchezza individuale
- ✓ i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità

b) le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

☞ Nella Scheda sintetica, Tabella '**Rendimenti storici**', sono riportati i risultati conseguiti da **AXA Progetto Pensione Più** negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad avere un'idea dell'andamento della gestione, ma ricordati che **i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri**, vale a dire che non c'è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

c) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verificano variazioni nelle situazioni indicate al punto A).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascuna linea di provenienza.

Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.



*I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.*

Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da **AXA Progetto Pensione Più** è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a. più alti sono i versamenti che farai;
- b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- d. più bassi sono i costi di partecipazione;
- e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l'importo della pensione.

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata **una pensione complementare** ('rendita'), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla posizione individuale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale) e alla tua età a quel momento. La **'trasformazione' del capitale in una rendita** avviene applicando i 'coefficienti di conversione' che trovi indicati nelle condizioni generali di contratto. Tali coefficienti tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori sarà la posizione individuale accumulata e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Per l'erogazione della pensione **AXA Progetto Pensione Più** ti consente di scegliere tra:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5/10 anni e successivamente finché rimani in vita;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Aderente e quella di un'altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente su un'altra testa.

Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

NOTA INFORMATIVA – CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia immediata rivalutabile.

Tavola demografica:	IPS55 distinta per sesso e anno di nascita
Tasso tecnico:	2%
Rivalutazione:	in funzione del rendimento della Gestione interna separata "Gestiriv Previdenza "

AXA Assicurazioni S.p.A. potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita. Tuttavia tieni conto che le modifiche relative al tasso tecnico e alle basi demografiche interesseranno soltanto i versamenti successivi alle modifiche stesse. AXA Assicurazioni S.p.A. ti informerà preventivamente e per iscritto, descrivendoti le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandoti i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei tuoi confronti nei tre anni antecedenti al pensionamento.

N.B.: Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.



Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta le **Condizioni generali di contratto**.

La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.



Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.

Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai accumulato in **AXA Progetto Pensione Più** sarà versata ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che ci avrai indicato. In mancanza, la tua posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, **AXA Progetto Pensione Più** ti offre la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

Le prestazioni assicurative

In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale che verrà erogata ai tuoi eredi o ai diversi beneficiari che ci avrai indicato sarà comprensiva di una maggiorazione pari all'1% se l'età dell'iscritto al momento del decesso è compresa tra i 18 ed i 65 anni e pari allo 0,5% se l'età è compresa tra i 65 e i 70 anni. Tale copertura è **obbligatoria** e si attiva automaticamente al momento dell'adesione.

In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **AXA Progetto Pensione Più** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.



*Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel **Documento sulle anticipazioni**.*

*Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.*

Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e **AXA Progetto Pensione Più**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di **AXA Progetto Pensione Più**.



*Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.*

*Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.*

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Puoi **trasferire** liberamente la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di **AXA Progetto Pensione Più**.

E' importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.



*Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.*

*Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono indicate nella **Parte VI del Regolamento** stesso.*

I costi connessi alla partecipazione

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc.

Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai tuoi versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i **costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale**.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **AXA Progetto Pensione Più** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

☞ Trovi indicati tutti i costi nella Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Scheda sintetica.

L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un '**Indicatore sintetico dei costi**'.

L'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **AXA Progetto Pensione Più** (v. Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Scheda sintetica). Dal calcolo sono esclusi le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. L'indicatore non tiene conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie facoltative. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

NOTA INFORMATIVA – CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del 'peso' che i costi praticati da **AXA Progetto Pensione Più** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

📄 I risultati delle stime sono riportati nella Tabella '**Indicatore sintetico dei costi**' della Scheda sintetica.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).

I costi nella fase di erogazione

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia immediata l'impresa trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione, pari a 1,25% della rendita stessa. Tale percentuale è applicata sull'importo della rata di rendita e l'importo è trattenuto dalla rata medesima, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Dal rendimento annuale lordo della Gestione Interna Separata "Gestiriv Previdenza" la Compagnia trattiene un costo pari allo 0,60%.

Qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6,00%.



I costi relativi alla erogazione delle altre tipologie di rendita previste sono indicati nelle
Condizioni generali di contratto.

Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione ad **AXA Progetto Pensione Più** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di **AXA Progetto Pensione Più** sono quindi già al netto di questo onere.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **AXA Progetto Pensione Più** godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione a **AXA Progetto Pensione Più**. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.



Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.

Altre informazioni

Per aderire...

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il '**Modulo di adesione**'.

Il Contratto si intende concluso il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, sempre che l'Iscritto abbia corrisposto il primo contributo e la Compagnia abbia ricevuto il modulo di Adesione sottoscritto.

Qualora la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia un Giovedì, il contratto si conclude il Giovedì della settimana successiva.

La Compagnia invierà all'Iscritto, al massimo entro 10 giorni dalla Data di Investimento, una lettera di conferma dell'investimento.

L'Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed indirizzata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei seguenti importi:

- la parte di premio versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
- il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.

La Data di disinvestimento sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, il calcolo sarà effettuato ai valori del Giovedì della settimana successiva.

N.B. La Compagnia segnala all'aderente che, in caso di eventuali difficoltà interpretative derivanti dall'utilizzo nel testo delle Condizioni generali di contratto di terminologie differenti rispetto a quelle impiegate nel Regolamento, prevarrà comunque quanto riportato nel testo regolamentare.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio dei fondi interni di investimento sono suddivisi in quote. Ogni versamento effettuato in tali linee di investimento dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote.

Il valore del patrimonio dei fondi interni di investimento e delle relative quote sono determinati con periodicità settimanale e precisamente ogni Giovedì, e sono pubblicati giornalmente sul Quotidiano "Il Sole 24 Ore" e disponibili sul sito della Compagnia www.axa.it. Inoltre la Compagnia determina un valore quota ad ogni fine mese che non viene utilizzato per l'emissione o l'annullamento di quote.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota disponibile.

Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del patrimonio del fondo interno, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

Con riferimento alla gestione Gestiriv Previdenza, la Compagnia determina annualmente la misura di rivalutazione delle somme affluite nella linea di investimento. Nel caso di esercizio di prerogative individuali nel corso dell'anno (richiesta di pensionamento, trasferimento, anticipazioni, riscatto...), con riferimento al periodo decorso dall'ultima rivalutazione la Compagnia comunque riconosce all'aderente la rivalutazione della posizione individuale maturata in Gestiriv Previdenza, per i mesi di competenza.

Comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su **AXA Progetto Pensione Più** e sulla tua posizione personale.

Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

AXA Assicurazioni si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica di **AXA Progetto Pensione Più** che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

Il Progetto esemplificativo

Il 'Progetto esemplificativo' è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla Covip, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi costruire tu stesso il tuo 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito web www.axa.it (sezione 'Progetto esemplificativo') e seguendo le apposite istruzioni.

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo ad **AXA Progetto Pensione Più**.

Reclami

I clienti che intendono comunicare presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento della forma pensionistica complementare a cui aderiscono, possono comunicarci i loro reclami scrivendo a reclami@axa.it; ed avendo cura di indicare i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico dell'esponente;
- chiara indicazione della forma pensionistica oggetto del reclamo;
- numero della polizza e nominativo del soggetto aderente e dati identificativi del soggetto terzo (es. avvocato) che presenta reclamo per conto dell'aderente;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze .

In alternativa all'uso dell'e-mail è possibile inviare un fax al seguente numero 02-43448103 o scrivere ad:

AXA Assicurazioni
c.a. Ufficio Reclami
Via G. Leopardi, 15 - 20123 Milano

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro massimo 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora poi il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), Via in Arcione, 71 - 00187 Roma (fax 06.69506.306; e-mail: protocollo@pec.covip.it), avendo cura di indicare i seguenti dati:

- chiara denominazione del fondo pensione interessato (denominazione, numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione)
- indicazione del soggetto che trasmette l'esposto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico);
- in caso di esposto presentato da un terzo, indicazione del soggetto per conto del quale è presentato l'esposto che trasmette l'esposto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico), firma del soggetto che ha dato l'incarico o copia dell'incarico conferito al terzo;
- l'oggetto dell'esposto (chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela e ragioni dell'insoddisfazione del riscontro al reclamo già inviato al fondo);
- copia del reclamo già trasmesso al fondo e dell'eventuale risposta ricevuta;
- ogni documento utile per descrivere le circostanze.

PAGINA BIANCA

AXA Progetto Pensione Più - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Informazioni sull'andamento della gestione

(aggiornate al 30 marzo 2012)

Gestiriv Previdenza

Data di avvio dell'operatività della gestione:	30/11/2007
Patrimonio netto al 31.12.2011:	65.018.862

La gestione delle risorse

Le risorse sono interamente gestite dalla Compagnia AXA Assicurazioni.

La gestione è rivolta esclusivamente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario ed è effettuata anche tenendo conto del criterio di determinazione dei rendimenti basato sulla valutazione delle attività al 'costo storico' (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta nella sezione '**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**').

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. Le scelte di gestione tengono conto anche delle indicazioni che derivano dall'attività di monitoraggio del rischio. In particolare, la gestione del rischio è effettuata dalla Compagnia attraverso una apposita funzione interna, che adotta strumenti per l'analisi della rischiosità coerenti con l'orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti.

Attualmente la gestione è orientata prevalentemente verso titoli di Stato italiani e dell'area Euro; nel portafoglio sono comunque presenti titoli di società italiane di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione.

Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2011.

Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	6.625.000
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	44.652.503
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	13.741.359
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di capitale quotati	-
Titoli di capitale non quotati	-
Quote di OICR	-
Opzioni acquistate	-
Altri strumenti derivati	-
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	-



Il Regolamento della gestione Gestiriv Previdenza è riportato nelle **Condizioni generali di contratto**.

Tavola 2 - Investimento per area geografica

Titoli di debito	89,81%
- Italia	65,21%
- Altri Paesi dell'Area Euro	21,40%
- Altri Paesi dell'Unione Europea	1,12%
- Altro	2,08%
Titoli di capitale	0,00%

Tavola 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	10,19%
<i>Duration</i> media	5,51
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio	0,27

Il tasso di rotazione del portafoglio (*Turnover*) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di *turnover* pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di *turnover* pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di *turnover* possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati di Gestiriv Previdenza in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- ✓ il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali;
- ✓ il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tavola 4 - Rendimenti annui *

Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni

Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark




Tavola 5 - Rendimento medio annuo composto

Periodo	Fondo	Benchmark
3 anni (2009/2011)	2,91%	3,92%
5 anni (2007/2011)	nd	4,13%
10 anni (2002/2011)	nd	3,96%

* **Attenzione:** I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

N.B.: I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del costo storico. A parità dell'andamento dei corsi dei titoli, tali rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il criterio del valore di

NOTA INFORMATIVA – INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

mercato (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'), ma il valore della parte della tua posizione individuale investita in Gestiv Previdenza non è, tempo per tempo, in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti titoli valutati al valore di mercato. Considera tuttavia che, a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

Tavola 6 – TER

	2009	2010	2011
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti	1,4%	1,4%	1,4%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	***	***	***
TOTALE PARZIALE	1,4%	1,4%	1,4%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	3%	3%	3%
TOTALE GENERALE	4,4%	4,4%	4,4%

N.B.: Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

NOTA INFORMATIVA – INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

AXA Previdenza Assoluto

Data di avvio dell'operatività del fondo interno:	22/11/2007
Patrimonio netto al 31.12.2011:	2.967.562,22

Informazioni sulla gestione delle risorse

La gestione persegue l'obiettivo di consentire la redditività del capitale nel medio periodo; tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di uno stile di gestione attivo definito di "rendimento assoluto", che consiste nell'ottenimento di un rendimento stabile selezionando le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto.

Tavola 1 - Investimento per tipologia di strumento finanziario

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	175.621,71
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di capitale quotati	-
Titoli di capitale non quotati	-
Quote di OICR	2.791.940,51
Opzioni acquistate	-
Altri strumenti derivati	-
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	-

Tavola 2 - Investimento per area geografica

Titoli di capitale	12,97%
- Italia	0,00%
- Altri Paesi dell'Area Euro	0,00%
- Altri Paesi dell'Unione Europea	12,97%
Titoli di debito	81,11%
- Altri Paesi dell'Unione Europea	81,11%

Tavola 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	5,92%
Duration media	-
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio	0,29


Il tasso di rotazione del portafoglio (*Turnover*) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di *turnover* pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di *turnover* pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di *turnover* possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- ✓ il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali;
- ✓ il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tavola 4 - Rendimenti annui



Benchmark:

Lo stile di gestione adottato non consente l'adozione di un Benchmark. Pertanto l'unico indice in grado di individuare un profilo di rischio adeguato risulta essere la volatilità media annua attesa. Per questo tipo di Fondo Assicurativo Interno la volatilità media annua attesa risulta pari al 5%.

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

Tavola 7 - TER

	2009	2010	2011
Oneri di gestione finanziaria	1,4%	1,4%	1,4%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0%	0%	0%
TOTALE PARZIALE	1,4%	1,4%	1,4%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	3,00%	3,00%	3,00%
TOTALE GENERALE	4,4%	4,4%	4,4%

N.B.: Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Tavola 5 - Rendimento medio annuo composto

Periodo	Fondo
3 anni (2009/2011)	3,97%
5 anni (2007/2011)	nd
10 anni (2002/2011)	nd

Tavola 6 - Volatilità

Periodo	Fondo
3 anni (2009/2011)	3,14%
5 anni (2007/2011)	nd
10 anni (2002/2011)	nd

AXA Previdenza Europa

Data di avvio dell'operatività del fondo interno:	22/11/2007
Patrimonio netto al 31.12.2011:	2.757.304,52

Informazioni sulla gestione delle risorse

La gestione persegue l'obiettivo di consentire una redditività del capitale nel medio-lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello Europeo che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti.

Tavola 1 - Investimenti per tipologia di strumento finanziario

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	129.211,90
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di capitale quotati	-
Titoli di capitale non quotati	-
Quote di OICR	2.628.092,62
Opzioni acquistate	-
Altri strumenti derivati	-
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	-

Tavola 2 - Investimento per area geografica

Titoli di capitale	95,31%
- Italia	0,00%
- Altri Paesi dell'Area Euro	0,00%
- Altri Paesi dell'Unione Europea	95,31%
Titoli di debito	0,00%
- Altri Paesi dell'Area Euro	0,00%

Tavola 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	4,69%
Duration media	-
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio	0,93

Il tasso di rotazione del portafoglio (*Turnover*) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di *turnover* pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di *turnover* pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di *turnover* possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- ✓ il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali;
- ✓ il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: MSCI Europe in Euro




Tavola 5 - Rendimento medio annuo composto

Periodo	Fondo	Benchmark
3 anni (2009-2011)	6,28%	7,02%
5 anni (2007-2011)	nd	-7,65%
10 anni (2002/2011)	nd	-2,22%

Tavola 6 - Volatilità

Periodo	Fondo
3 anni (2009-2011)	12,76%
5 anni (2007-2011)	nd
10 anni (2002/2011)	nd

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

Tavola 7 - TER

	2009	2010	2011
Oneri di gestione finanziaria	1,4%	1,4%	1,4%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0%	0%	0%
TOTALE PARZIALE	1,4%	1,4%	1,4%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	3,00%	3,00%	3,00%
TOTALE GENERALE	4,4%	4,4%	4,4%

N.B.: Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

AXA Previdenza Internazionale

Data di avvio dell’operatività del fondo interno:	22/11/2007
Patrimonio netto al 31.12.2011:	3.166.562,67

Informazioni sulla gestione delle risorse

La gestione persegue l’obiettivo di consentire una redditività del capitale nel medio-lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello internazionale che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti.

Tavola 1 - Investimenti per tipologia di strumento finanziario

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	273.784,74
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	-
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	-
Titoli di capitale quotati	-
Titoli di capitale non quotati	-
Quote di OICR	2.892.777,93
Opzioni acquistate	-
Altri strumenti derivati	-
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	-

Tavola 2 - Investimento per area geografica

Titoli di capitale	91,35%
- Italia	0,00%
- Altri Paesi dell’Area Euro	0,00%
- Altri Paesi dell’Unione Europea	91,35%
Titoli di debito	0,00%
- Altri Paesi dell’Area Euro	0,00%

Tavola 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	8,65%
Duration media	-
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione(<i>turnover</i>) del portafoglio	0,87

Il tasso di rotazione del portafoglio (*Turnover*) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di *turnover* pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l’anno, con nuovi investimenti; un livello di *turnover* pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di *turnover* possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- ✓ il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali;
- ✓ il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: MSCI WORLD IN EURO




Tavola 5 - Rendimento medio annuo composto

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni (2009-2011)	9,97%	11,65%
5 anni (2007-2011)	nd	-3,79%
10 anni (2002/2011)	nd	-1,93%

Tavola 6 - Volatilità

Periodo	Comparto
3 anni (2009-2011)	14,11%
5 anni (2007-2011)	nd
10 anni (2002/2011)	nd

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti.

Tavola 7 - TER

	2009	2010	2011
Oneri di gestione finanziaria	1,4%	1,4%	1,4%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0%	0%	0%
TOTALE PARZIALE	1,4%	1,4%	1,4%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	3,00%	3,00%	3,00%
TOTALE GENERALE	4,4%	4,4%	4,4%

N.B.: Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Glossario dei termini tecnici utilizzati

Benchmark: Parametri di riferimento composti da indici elaborati da terzi che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio delle singole linee di investimento del Fondo.

Duration: E' espressa in anni ed indica la variabilità di prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano di ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua di un titolo obbligazionario, una *duration* più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

Rating: E' un indicatore sintetico del grado di solvibilità del soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il *rating* sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il *rating* più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il *rating* più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto *investment grade*) è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).

Volatilità: E' l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

OCSE: E' l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org.

Mercati regolamentati: Per mercati regolamentari si intendono quelli iscritti alla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentari anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it.

Paesi Emergenti: Sono quei paesi che presentano un debito pubblico con *rating* basso (pari o inferiore a BBB- oppure a Baa3) e sono, quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

AXA Progetto Pensione Più- Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

Informazioni aggiornate al 30-05-2012

La Compagnia di assicurazione

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale e uffici amministrativi in Via Leopardi 15 – 20123 Milano (MI) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa diretta sulla vita con provvedimento del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 26/11/1984 e ha durata fino al 2100.

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, V e VI di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209,

La Compagnia è iscritta all'Albo Imprese Isvap con il n. 1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041.

La Compagnia è soggetta a direzione e coordinamento di AXA SA.

Il capitale sottoscritto è di euro 211.168.625 ed è interamente versato. Il principale azionista è AXA ITALIA S.p.A. che detiene il 98,11% del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione di AXA Assicurazioni, in carica fino al 31.12.2012 è così costituito:

Jean-Laurent Granier - presidente	nato a Montpellier (Francia) il 2 gennaio 1966
Paolo Andrea Rossi – amministratore delegato	nato a Stoccolma (Svezia) l'11 settembre 1966
Frédéric de Courtois	nato a Valenciennes (Francia) il 3 maggio 1967
Alban de Mailly	nato a Boulogne Billancourt – Parigi (Francia) il 16 marzo 1970
Denis Duverne	nato a Lyon (Francia) il 31 ottobre 1953
Philippe Egger	nato a Visp (Svizzera) il 14 febbraio 1956
Elie Harari	nato a Sarcelles (Francia) il 17 settembre 1964

Il **collegio sindacale**, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2012 è così costituito:

Antonio Procopio - presidente	nato a Roma il 27 ottobre 1947
Aldo Ramondelli – sindaco effettivo	nato a Roma 14 ottobre 1940
Claudio Vighetto – sindaco effettivo	nato a Torino il 29 dicembre 1945
Guido Sazbon – sindaco supplente	nato a Milano 19 luglio 1968

Il Responsabile del PIP

Responsabile del Fondo, in carica fino 30 maggio 2013 è Paolo Nicoli nato a Roma il 13 gennaio 1962

La revisione contabile

Per gli anni 2007/2015 la revisione contabile della Gestione Gestiriv Previdenza e dei fondi interni AXA Previdenza Assoluto, AXA Previdenza Europa ed AXA Previdenza Internazionale è affidata alla società Mazars S.p.A. con sede in Corso di Porta Vigentina n. 35 in Milano

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene mediante i seguenti soggetti:

- AXA ASSICURAZIONI S.p.A., via Leopardi 15, 20123 Milano

Da Banche, da Sim, da Imprese di Assicurazione e da altri soggetti autorizzati che abbiano stipulato con AXA ASSICURAZIONI apposita convenzione

- Reti distributive di terzi, in base ad eventuali accordi commerciali da stipulare.

PAGINA BIANCA

AXA Assicurazioni S.p.A.

Via Leopardi, 15

20123 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841

n. R.E.A. 1576311

C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / gli standard



AXA progetto pensione più /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI PIP

allegato alla nota informativa

edizione 2012

ridefiniamo / gli standard





ridefiniamo / gli standard

AXA progetto pensione più /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI PIP

allegato alla nota informativa

edizione 2012

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



PAGINA BIANCA

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della Compagnia (di seguito, Anticipazione), così come previsto dal Regolamento del PIP.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dalla Compagnia esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
- 2.4. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, la Compagnia si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio alla Compagnia di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo e, in caso di adesioni su base collettiva, facendolo sottoscrivere dall'azienda di appartenenza dell'aderente beneficiario. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata alla Compagnia e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
- 4.2 La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
- 4.4 La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.
- 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'aderente.
- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
- 6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
- acquisto da terzi
 - acquisto in cooperativa
 - costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

- 6.4 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

- 6.5 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
- 6.6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o
- d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso la Compagnia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

- 8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente alla Compagnia non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

- 9.1 La Compagnia che ha istituito il PIP si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

PAGINA BIANCA

AXA Assicurazioni S.p.A.

Via Leopardi, 15

20123 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841

n. R.E.A. 1576311

C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / gli standard



AXA progetto pensione più /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

allegato alla nota informativa

edizione 2012

ridefiniamo / gli standard





ridefiniamo / gli standard

AXA progetto pensione più /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

allegato alla nota informativa

edizione 2012

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



PAGINA BIANCA

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (PIP)

Le forme pensionistiche complementari istituite in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del PIP.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Per i PIP che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del PIP, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del PIP all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del PIP, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime fiscale dei contributi

Contributi versati fino al 31 dicembre 2006

I contributi versati a forme pensionistiche complementari sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a 5.164,57 Euro annui.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 5.164,57 Euro annui.

La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a forme pensionistiche complementari a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per gli iscritti alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421 alla data del 28/04/1993, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 Euro annui è maggiorato della differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 Euro. Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell'anno e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999.

Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un'apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante:

- l'ammontare dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione;
- la qualifica di iscritto, alla data del 28/04/1993, alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421.

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati a forme pensionistiche complementari sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 Euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 Euro annui.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale soggetta a tassazione è rappresentata dall'ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano.

Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

1 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva dell'11% in capo al PIP. Tuttavia lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. Tuttavia la Compagnia, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al PIP ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dalla Compagnia.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50% che aumenta al 20% a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 9 e 23 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito con legge 148 del 14 settembre 2011). La quota parte del rendimento finanziario riferibile a obbligazioni e altri titoli di stato emessi dallo Stato Italiano e titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da Stati inclusi nella lista pubblicata con apposito Decreto Ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 168-bis comma 1 del D.P.R. 917/86, verrà computata nella misura del 62,5% al fine di mantenere il prevalente livello ridotto di tassazione (corrispondente alla progressiva aliquota del 12,50%).

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50% che aumenta al 20% a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 9 e 23 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito con legge 148 del 14 settembre 2011). La quota parte del rendimento finanziario riferibile a obbligazioni e altri titoli di stato emessi dallo Stato Italiano e titoli equiparati, o ad obbligazioni emesse da Stati inclusi nella lista pubblicata con apposito Decreto Ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 168-bis comma 1 del D.P.R. 917/86, verrà computata nella misura del 62,5% al fine di mantenere il prevalente livello ridotto di tassazione (corrispondente alla progressiva aliquota del 12,50%).

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta del 15%.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell' art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto al punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al PIP a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazione assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al PIP ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica alla Compagnia l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che

non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

4. Dichiarazione di responsabilità

La Compagnia che ha istituito il PIP si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

PAGINA BIANCA

AXA Assicurazioni S.p.A.

Via Leopardi, 15

20123 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841

n. R.E.A. 1576311

C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / gli standard



AXA progetto pensione più /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252)

condizioni generali di contratto

edizione 2012

ridefiniamo / gli standard





ridefiniamo / gli standard

AXA progetto pensione più /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252)

condizioni generali di contratto

edizione 2012

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



PAGINA BIANCA

INDICE

- Art. 1 - Modalità di adesione, pagamento dei contributi, conclusione del contratto e revocabilità dell'adesione
- Art. 2 - Diritto di recesso
- Art. 3 - Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento
- Art. 4 - Spese
- Art. 5 - Prestazioni pensionistiche e prosecuzione volontaria
- Art. 6 - Riscatti, anticipazioni, trasferimenti, switch
- Art. 7 - Pagamenti della Compagnia, Valuta, Tasse ed Imposte, Pignorabilità, Cessione Sequestro , Foro Competente, Beneficiari, Dichiarazione dell'Aderente

Allegati:

- A) Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia e rendita certa e successivamente vitalizia
- B) Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestiriv Previdenza"
- C) Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni

PAGINA BIANCA

Premessa

“AXA Progetto Pensione Più – Piano Individuale di Tipo Assicurativo- Fondo Pensione” (di seguito PIP) è una forma pensionistica complementare individuale, disciplinata ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1 - Modalità di adesione - pagamento dei contributi - conclusione del contratto

Ai fini dell’adesione al PIP, è necessario compilare integralmente e sottoscrivere il modulo di adesione e versare un primo contributo. Il modulo e il mezzo di pagamento verranno inoltrati al PIP per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- assegno circolare non trasferibile intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A.;
- assegno bancario;
- bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia;
- pagamento su conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell’Aderente alla banca di effettuare il versamento dei contributi con addebito sul proprio conto corrente (RID).

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell’avvenuto pagamento.

I versamenti successivi al primo potranno essere effettuati con la periodicità desiderata dall’Aderente in base a quanto previsto dal PIP. L’Aderente, all’atto dell’adesione al PIP, indica la data di pensionamento in base al proprio regime obbligatorio di appartenenza.

L’adesione al PIP può avvenire, inoltre, a seguito di trasferimento da altra forma pensionistica complementare. In questo caso, l’Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell’effettiva acquisizione della provenienza della posizione individuale di provenienza.

Il Contratto si intende concluso il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, sempre che l’Iscritto abbia corrisposto il primo contributo e la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Adesione sottoscritto. Qualora la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia un Giovedì, il contratto si conclude il Giovedì della settimana successiva.

Art. 1.2 - Revocabilità dell’adesione

L’Aderente può revocare la sua Adesione prima della Conclusione del Contratto. La Revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi del Modulo di Adesione, ed inviata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Compagnia restituirà all’Aderente l’intero Contributo eventualmente già corrisposto.

Art. 2 - Diritto di recesso

L’Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi del presente contratto ed indirizzata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei seguenti importi:

- la parte di contributo versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
- il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul contributo, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.

La Data di Disinvestimento sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, il calcolo sarà effettuato in base ai valori del Giovedì della settimana successiva.

Art. 3 - Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento

A) Determinazione della posizione individuale

La posizione individuale può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall'aderente:

- a) in Euro, se riferita alla Gestione separata, le caratteristiche della quale sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato B);
- b) in quote, se riferita ai Fondi Assicurativi Interni, le caratteristiche dei quali sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato . C);
- c) parte in Euro e parte in quote, come combinazione dei due casi sopra riportati.

Nella comunicazione periodica, è riportata la posizione individuale, espressa in Euro o in quote del fondo interno a seconda delle scelte dell'Aderente.

In particolare, per la prestazione collegata ai fondi interni, la Compagnia comunica all'Aderente, entro 10 giorni lavorativi, la prestazione espressa in quote, l'importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito, la data di versamento del contributo, il valore unitario della quota ed il "giorno di riferimento" per la conversione in quote.

B) Scelte di investimento

Il Contratto denominato "AXA Progetto Pensione Più" prevede che i **contributi** possano essere investiti, in base alle scelte dell'Aderente, sia nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" sia in tre Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked.

Ne deriva che le prestazioni dovute dalla Compagnia possono essere collegate sia all'andamento della Gestione Interna Separata, sia alle variazioni del valore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui i Fondi stessi investono e di cui le Quote sono rappresentazione.

I **contributi** versati possono essere investiti in tutto o in parte nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione Interna Separata.

I **contributi** investiti nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" si rivalutano annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati nella Gestione Interna Separata stessa, fermo restando il rendimento minimo garantito ai sensi del Contratto.

L'investimento dei **contributi** nella Gestione Interna Separata, comporta per l'Aderente la certezza dei risultati finanziari raggiunti a cui sono collegate le prestazioni dovute dalla Compagnia.

L'investimento dei **contributi** nei Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked, invece, comporta per l'Aderente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e/o obbligazionario. In particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (**Rischio Specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**Rischio Generico o Sistemico**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), è connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il Capitale (**Rischio di Controparte**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**Rischio di Interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio di Liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende essenzialmente dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato.
- La sottoscrizione dei Fondi Assicurativi Interni non comporta Rischi di Cambio se non, indirettamente, qualora vengano selezionati fondi/comparti sottostanti ai Fondi Assicurativi Interni espressi in valuta diversa dall'Euro.

Art. 3.1 Fondo di Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”

Il Contratto prevede la possibilità per l’Aderente di indirizzare il proprio investimento sul **Fondo di Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”**.

Art. 3.2 Descrizione del Fondo di Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”

- **Denominazione:** GESTIRIV PREVIDENZA
- **Valuta di denominazione:** Euro
- **Finalità della Gestione:** protezione del risparmio con rivalutazione minima garantita delle prestazioni.
- **Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento:** la Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire ai **contributi versati** nella Gestione Interna Separata, calcolando tale rendimento sui dodici mesi conclusi al terzo mese antecedente ogni scadenza annuale dalla Data di Decorrenza del Contratto.
- **Composizione della Gestione:** il portafoglio è per la maggior parte composto da titoli obbligazionari a tasso fisso, principalmente titoli di stato della zona Euro. Una parte importante del portafoglio è investita in titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da società private e quotati. Una parte minore è investita in titoli azionari quotati, quote di OICR, liquidità e altri titoli obbligazionari non quotati. La componente obbligazionaria è caratterizzata da elevato rating. La valuta principale è l’Euro.
- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Come indicato nel Regolamento della Gestione Interna Separata la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in tali strumenti.
- **Stile gestionale adottato:** la gestione degli investimenti è dinamica e finalizzata ad ottenere un rendimento annuo superiore al rendimento minimo garantito.
- **Nominativo e indirizzo società gestore degli attivi:** AXA Investment Managers Paris, Coeur Défense Tour B La Défense 4 - 100 Esplanade du Général de Gaulle - 92932 Paris La Défense Cedex
Nominativo e indirizzo Società di Revisione: Mazars S.p.A. con sede in Corso di Porta Vigentina n. 35 in Milano
- Per maggiori dettagli in relazione al funzionamento ed alla gestione della Gestione Interna Separata si rinvia al Regolamento della Gestione stessa che forma parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 3.2.1 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire **al capitale** decurtando dal rendimento di “GESTIRIV PREVIDENZA”, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, un costo percentuale fisso. In fase di accumulo tale costo – sottratto in misura fissa - sarà pari all’1,40%. In fase di erogazione della rendita il costo percentuale sarà fisso e pari allo 0,60% trattenuto dal rendimento lordo della Gestione Interna Separata.

Sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6%.

Per rendimento della Gestione Interna Separata relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario della Gestione di quel periodo al valore medio della stessa nel medesimo periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento di “GESTIRIV PREVIDENZA”, con riferimento al periodo considerato.

Rendimento garantito

In fase di accumulo e limitatamente ai Contributi versati annualmente e ai Versamenti Aggiuntivi investiti nella Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”, la Compagnia garantisce per i primi tre anni dalla Data di Conclusione del Contratto un rendimento minimo annuo pari al 2%. Il tasso

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

minimo garantito può successivamente variare in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione ai sensi della Circolare ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001 e del provvedimento ISVAP del 6 novembre 1998 n. 1036-G, pubblicato sulla G.U. del 20/11/98 n. 272. Infatti, la percentuale minima di rivalutazione riconosciuta alle prestazioni sarà pari al tasso massimo applicabile per i contratti di assicurazione (ex. art. 1 del provvedimento ISVAP 6/11/98 n. 1036G, pubblicato sulla G.U. del 20/11/98 n. 272) in vigore al momento della corresponsione dell'importo, al netto di un'aliquota sottratta in misura fissa pari allo 0,50%. Qualora ciò determini una variazione in diminuzione del tasso minimo garantito precedentemente applicato al Contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di non apportare la variazione medesima. La rivalutazione non potrà in nessun caso essere di importo negativo.

La variazione del tasso minimo garantito, così determinato, sarà comunicata all'Aderente per iscritto preventivamente all'applicazione del nuovo tasso e sarà valida esclusivamente per i versamenti successivi alla data di variazione prevista nella comunicazione.

Le prestazioni acquisite prima della modifica, rimarranno comunque legate al rendimento minimo in vigore al momento dei singoli pagamenti.

Art. 3.3 Fondi Assicurativi Interni

Il Contratto prevede la possibilità per l'Aderente di indirizzare il proprio investimento su uno solo dei Fondi Assicurativi Interni o su due di essi o su tutti e tre i Fondi Assicurativi Interni in misure liberamente determinabili dall'iscritto.

Art. 3.4 Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni

3.4.1 AXA Previdenza Assoluto

Il Fondo Assicurativo Interno "AXA Previdenza Assoluto" presenta le seguenti caratteristiche:

- **Denominazione del Fondo:** AXA Previdenza Assoluto
- **Data di inizio operatività:** 22/11/2007.
- **Categoria:** Flessibile. Ovvero un fondo che non ha alcun vincolo sulla composizione degli investimenti di base (azioni, obbligazioni)
- **Valuta:** EURO
- **Finalità del Fondo:** consentire la redditività del capitale nel medio periodo; tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di uno stile di gestione attivo definito di "rendimento assoluto", che consiste nell'ottenimento di un rendimento stabile selezionando le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto
- **Orizzonte Temporale minimo consigliato:** 10 anni, in relazione al presente Contratto
- **Profilo di rischio:** il rischio di investimento è medio-basso, con un indice di volatilità media annua attesa del 5%;
- **Composizione del Fondo:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche ed integrazioni, rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Bilanciato	0%	100%
Azionario	0%	50%
Obbligazionario	0%	100%
Monetario	0%	50%
Flessibile	0%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo

- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all'interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- **Stile di gestione adottato:** è volto alla protezione delle Quote selezionando OICR monetari e/o obbligazionari a breve-medio termine e OICR azionari con la finalità di contenimento del rischio
- **Benchmark:** lo stile di gestione adottato non consente l'adozione di un Benchmark. Pertanto l'unico indice in grado di individuare un profilo di rischio adeguato risulta essere la volatilità media annua attesa. Per questo tipo di Fondo Assicurativo Interno la volatilità media annua attesa risulta pari al 5%.
- **Destinazione dei proventi:** il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- **Modalità di valorizzazione delle Quote:** per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- **Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Via Leopardi 15 (20123)
- **Nominativo e indirizzo Società di Revisione:** Mazars S.p.A. con sede in Corso di Porta Vigentina n. 35 in Milano

3.4.2 AXA Previdenza Europa

Il Fondo Assicurativo Interno "AXA Previdenza Europa" presenta le seguenti caratteristiche:

- **Denominazione del Fondo:** AXA Previdenza Europa
- **Data di inizio operatività:** 22/11/2007.
- **Categoria:** Azionario Europa
- **Valuta:** EURO
- **Finalità:** si rivolge principalmente ad investitori che desiderano beneficiare di un potenziale di crescita del loro capitale a medio-lungo termine e che accettano una significativa fluttuazione del valore del loro capitale
- **Orizzonte Temporale minimo consigliato:** 10 anni, in relazione al presente Contratto
- **Profilo di rischio:** il rischio di investimento è alto con un indice di volatilità media annua attesa del 24,45%
- **Composizione del Fondo:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche ed integrazioni, rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Azionario	70%	100%
Obbligazionario	0%	30%
Monetario	0%	30%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo

- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all'interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- **Stile di gestione adottato:** è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio-lungo termine
- **Benchmark:** MSCI Europe in Euro, indice rappresentativo del mercato azionario Europeo. Il suo valore, disponibile giornalmente, è espresso in Euro. Il Benchmark esprime correttamente l'ipotetico andamento medio del Fondo in quanto è indicativo dell'andamento tendenziale medio dei valori azionari più rappresentativi del mercato Europeo. Il Fondo è composto in una proporzione non inferiore al 70% proprio da azioni di emittenti europei
- **Destinazione dei proventi:** il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- **Modalità di valorizzazione delle Quote:** per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- **Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Via Leopardi 15 (20123)
- **Nominativo e indirizzo Società di Revisione:** Mazars S.p.A. con sede in Corso di Porta Vigentina n. 35 in Milano

3.4.3 AXA Previdenza Internazionale

Il Fondo Assicurativo Interno "AXA Previdenza Internazionale" presenta le seguenti caratteristiche:

- **Denominazione del Fondo:** AXA Previdenza Internazionale
- **Data di inizio operatività:** 22/11/2007.
- **Categoria:** Azionario Internazionale
- **Valuta:** EURO
- **Finalità:** si rivolge principalmente ad investitori che desiderano beneficiare di un potenziale di crescita del loro capitale a medio-lungo termine e che accettano una significativa fluttuazione del valore del loro capitale
- **Orizzonte Temporale minimo consigliato:** 10 anni, in relazione al presente Contratto
- **Profilo di rischio:** il rischio di investimento è alto con un indice di volatilità media annua attesa del 21,95%
- **Composizione del Fondo:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche ed integrazioni, rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Azionario	70%	100%
Obbligazionario	0%	30%
Monetario	0%	30%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo

- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all'interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- **Stile di gestione adottato:** è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio-lungo termine
- **Benchmark:** MSCI World in Euro, indice rappresentativo del mercato azionario Internazionale. Il suo valore, disponibile giornalmente, è espresso in Euro. Il Benchmark esprime correttamente l'ipotetico

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

andamento medio del Fondo in quanto è indicativo dell'andamento tendenziale medio dei valori azionari più rappresentativi del mercato Internazionale. Il Fondo è composto in una proporzione non inferiore al 70% proprio da azioni di emittenti Internazionali

- **Destinazione dei proventi:** il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- **Modalità di valorizzazione delle Quote:** per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- **Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Via Leopardi 15 (20123)
- **Nominativo e indirizzo Società di Revisione:** Mazars S.p.A. con sede in Corso di Porta Vigentina n. 35 in Milano

3.5 Caratteristiche comuni a tutti i Fondi Assicurativi Interni - Modalità di valorizzazione delle Quote

Il Valore Unitario delle Quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, per il rispettivo numero di Quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Per giorno di valorizzazione si intende il primo giovedì successivo alla data di corresponsione del Contributo, sempreché la Compagnia abbia ricevuto il modulo di adesione compilato in tutte le Sue parti e l'informazione dell'avvenuto incasso. Il patrimonio netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo Assicurativo Interno, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo.

Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno, cioè gli strumenti finanziari su cui il Fondo ha investito, sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico. Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il rispettivo Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Si precisa che le commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione dei fondi/comparti alla Compagnia verranno attribuite al patrimonio del Fondo Assicurativo Interno di riferimento e, pertanto, indirettamente retrocesse al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.

La seguente tabella riporta i range di volatilità ai quali corrispondono i profili di rischio dei Fondi Assicurativi Interni:

Indice di Volatilità	Profili di rischio del Fondo Assicurativo Interno
da 0% a meno di 3%	basso
da 3% a meno di 8%	medio basso
da 8% a meno di 14%	medio
da 14% a meno di 20%	medio alto
da 20% a meno di 25%	alto
Da 25% ed oltre	molto alto

3.6 Crediti di imposta

I crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Compagnia al patrimonio del Fondo stesso, con la medesima frequenza di valorizzazione delle Quote e, pertanto, indirettamente attribuiti al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.

3.7 OICR

Non è previsto che le prestazioni di questo tipo di Contratto siano direttamente collegate ad uno o più OICR.

Art. 4 - Spese

Art. 4.1 Spese direttamente a carico dell'Aderente

I Contributi versati sono investiti nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del contributo stesso, come indicato di seguito:

- una percentuale pari al 3% dei contributi versati, prelevate all'atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi.

Tali costi non vengono mai applicati in caso di trasferimento da altro Fondo.

I Costi di qualsiasi tipo incidono sulla redditività dell'atto previdenziale. In particolare, occorre valutare con attenzione gli effetti prodotti dalla presenza dei Costi del Contratto sull'operazione di Trasferimento della posizione previdenziale.

Art. 4.1.1 Costi gravanti sui Versamenti Aggiuntivi

Costo in percentuale
3%

L'importo del Versamento Aggiuntivo, al netto del Costo sopra indicato, verrà investito nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni prescelti.

Tali costi non vengono mai applicati in caso di trasferimento da altro Fondo.

Art. 4.1.2 Costi per Riscatto e Trasferimento

- 1) Spese per il Trasferimento ad altra forma pensionistica della posizione individuale (ad eccezione del caso di Trasferimento a seguito della modifica dei coefficienti per la determinazione della rendita): **50 Euro.**
- 2) Spese per l'Anticipazione per il Riscatto Parziale o Totale della posizione: **70,00 Euro**

In caso di Riscatto a seguito di Decesso dell'Aderente non verrà applicato il costo di **70,00 Euro.**

Art. 4.2 Spese indirettamente a carico dell'Aderente

Art. 4.2.1 Costi gravanti sui Fondi Interni

Sui Fondi Assicurativi Interni gravano i seguenti Costi:

- **Commissione di Gestione:** calcolata settimanalmente sul patrimonio di ciascun Fondo, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

Fondo Assicurativo Interno	Commissione di Gestione Annuale
AXA Previdenza Assoluto	1,40%
AXA Previdenza Europa	1,40%
AXA Previdenza Internazionale	1,40%

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- **Altre spese:** sul patrimonio dei comparti possono gravare, inoltre, le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

Art. 4.2.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata

Dal rendimento annuale della Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" la Compagnia trattiene un costo percentuale fisso, come specificato nella seguente tabella:

Fase	Costo percentuale fisso
- di accumulo	1,40%
- di erogazione della Rendita	0,60%

Sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6,00%.

Art. 4.2.3 Costi per l'erogazione della rendita

Il costo previsto a titolo di spese per l'erogazione della rendita è pari all'1,25% dell'importo erogato, già compreso nei coefficienti di conversione per il calcolo della rendita stessa.

Art. 5 - Prestazioni Pensionistiche e Prosecuzione Volontaria

Premessa – Accesso alla prestazione pensionistica complementare

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

Art. 5.1 Prosecuzione volontaria

L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Art. 5.2 Erogazione della rendita

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente viene erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da corrispondere sotto forma di capitale. Detta rendita sarà erogata all'Aderente fin quando rimane in vita.

La rendita annua iniziale è determinata moltiplicando il capitale maturato nella posizione individuale a tale data per il relativo coefficiente di conversione di cui alla tabella 2 parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, distinto per età e sesso dell'Aderente. Per determinare la rendita mensile, trimestrale o semestrale occorre dividere il capitale maturato per il relativo coefficiente di conversione di cui alle Tabelle (colonne "rateazione semestrale", "rateazione trimestrale", "rateazione mensile") che formano parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto, distinto per età "corretta" in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6, e sesso dell'Aderente.

L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate in rate mensili trimestrali o semestrali:

- **una rendita vitalizia reversibile:** detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da Lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio. **La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente, che la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell'età "corretta" in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6, del sesso dell'Aderente e dell'età "corretta" in base ai meccanismi indicati sempre al paragrafo 5.6, e del sesso della seconda testa assicurata.**
- **una rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia:** detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'Aderente, e in caso di Suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all'aderente se è ancora in vita. **La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente che la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell'età "corretta", in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6;**
- **una rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia:** detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all'Aderente se è ancora in vita. **La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente che la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell'età "corretta", in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.**

Nel modulo di richiesta della prestazione, l'Aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati anagrafici relativi al reversionario e la percentuale di reversibilità, nonché tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione assicurata. Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

complete; l'inesatta indicazione della sua età e sesso o di quelli del reversionario comportano la rettifica delle prestazioni.

Art. 5.3 Condizioni Speciali per la Determinazione della Rendita

a) Determinazione della rendita nella fase di erogazione:

La Rendita Assicurata iniziale al termine della fase di accumulo è pari alla somma:

- del valore che si ottiene dalla conversione in rendita del capitale derivante dai contributi netti versati nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA", - ove maturati - attribuiti al Contratto,

e/o

- del valore che si ottiene dalla conversione in rendita del controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ovvero il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento della richiesta di accesso alla Prestazione Pensionistica o qualora tale data fosse un Giovedì, il Giovedì della settimana successiva. In particolare, al controvalore calcolato come sopra definito, è applicato il coefficiente di conversione di cui all'allegato A delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, individuato in base al sesso e all'età dell'iscritto al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari.

In particolare i coefficienti di conversione, sono calcolati tenendo conto:

- della speranza di vita media desunta dalle tavole di sopravvivenza "IPS55", distinta per sesso e anno di nascita;
- di un tasso di interesse pari al 2,00% (tasso tecnico), riconosciuto in via anticipata sull'importo della rendita solo nella fase di erogazione della stessa;
- delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,25% annuo dell'importo erogato.

La rendita annua può essere corrisposta anche in rate semestrali, trimestrali o mensili. La rendita subannuale si ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall'applicazione dei coefficienti di conversione, per il numero di rate.

In caso di Opzione per una delle forme di rendita di cui alle lettere dell'articolo 5.2 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**, per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente devono essere consegnati, unitamente ai documenti necessari ad individuare gli aventi diritto ed al certificato di morte, le copie del codice fiscale e di un documento d'identità valido dell'eventuale testa reversionaria.

Tutti i pagamenti vengono eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente o dell'eventuale testa reversionaria.

Art. 5.4 Adeguamento della rendita vitalizia in fase di erogazione

Premesso che la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata "GESTIRIV PREVIDENZA" e disciplinata da un apposito regolamento, la rendita assicurata si rivaluta annualmente con le seguenti modalità:

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- a) la Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire alle prestazioni decurtando dal rendimento del Fondo "GESTIRIV PREVIDENZA", relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, un'aliquota di partecipazione fissa e pari allo 0,60%. Per rendimento del Fondo relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento del Fondo "GESTIRIV PREVIDENZA", con riferimento al periodo considerato.
- b) Considerato che il valore iniziale della rendita assicurata è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso d'interesse annuo composto (Tasso Tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al suddetto Tasso Tecnico, la differenza fra il rendimento annuo attribuito (espresso in percentuale) ed il medesimo tasso.
- c) Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all'Aderente.

Art. 5.5 Costo per l'erogazione della Rendita

Il Costo dell'assicurazione di rendita vitalizia, già incluso nei coefficienti di conversione, è pari all'1,25% annuo dell'importo erogato, a titolo di spese di pagamento rendita.

Art. 5.6 Basi demografiche e finanziarie

L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione di un Tasso di interesse Tecnico pari al 2,00%, riconosciuto in via anticipata sull'importo della Rendita erogata, e delle tavole di sopravvivenza "IPS55" distinte per sesso.

L'età al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, fissata convenzionalmente a 65 anni per i maschi e a 60 anni per le femmine, verrà corretta applicando per i due sessi la scala seguente di ringiovanimento/invecchiamento in funzione della data di nascita dell'Aderente:

MASCHI		FEMMINE	
GENERAZIONE DEI NATI	CORREZIONE DELL'ETÀ	GENERAZIONE DEI NATI	CORREZIONE DELL'ETÀ
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1970	-2	Oltre il 1973	-2

Art. 5.7 Rideterminazione dei coefficienti di conversione

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati ed ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari che, in considerazione dell'orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proiettano le forme pensionistiche individuali, potranno essere corrette nel corso della durata contrattuale.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell'adozione di nuove basi demografiche potrà avvenire in conformità a dati oggettivamente verificabili ed attestati dall'attuario incaricato della Compagnia, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, nonché dalle rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi. In ogni caso, i nuovi coefficienti saranno applicabili a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del Contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita;
- d) la Compagnia abbia comunicato all'Aderente la modifica almeno 90 giorni prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti, segnalando le conseguenze economiche che ne derivano sulla prestazione assicurata.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) valgono solo in caso di modifiche peggiorative.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell'adozione di nuove basi finanziarie, fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) di cui al precedente capoverso, se applicabili, potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n° 1036/1998 solo con riguardo ai versamenti successivi alla data di applicazione della modifica.

In ogni caso, l'Aderente può evitare l'applicazione delle modifiche esercitando in tempo utile il diritto di trasferire la propria posizione individuale ai sensi dell'articolo 6.5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Art. 5.8 Erogazione in forma di Capitale

La Compagnia può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del capitale maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

Nel primo caso, l'importo della Rendita Vitalizia spettante all'Aderente viene rideterminato dalla Compagnia, applicando i coefficienti di conversione alla quota parte di capitale che non sarà oggetto di corresponsione in forma di capitale.

Nel caso in cui l'Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma di pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza aver riscattato totalmente la posizione individuale, è consentito erogare l'intera posizione individuale sotto forma di capitale.

La richiesta opzione dovrà essere inviata dall'Aderente non oltre il sessantesimo giorno che precede la scadenza.

Art. 6 - Riscatti, Anticipazioni, Trasferimenti e Switch

In caso di vita dell'aderente, lo stesso può riscattare la posizione individuale maturata, totalmente o parzialmente, prima della scadenza indicata in polizza o conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti rispettivamente previsti negli artt. 14 ed 11 del D.Lgs. 252/05.

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 6.1 Riscatto Totale

In caso di scelta della forma di gestione "GESTIRIV PREVIDENZA" il valore di riscatto liquidabile (al lordo dell'imposizione fiscale) è pari al capitale acquisito con tutti i contributi netti versati comprensivi delle rivalutazioni già maturate e ulteriormente incrementate per il periodo successivo, pro rata temporis, prevista dall' Art. 3.2.1 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**.

In caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati "AXA Previdenza Assoluto", "AXA Previdenza Europa" e "AXA Previdenza Internazionale", il valore del riscatto coincide con il controvalore delle quote attribuito al contratto calcolato come all'Art. 3.5 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**.

Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale, la Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all' Art. 4.1.2 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**.

Il riscatto totale della posizione individuale maturata risolve il contratto.

Per il riscatto totale è necessario produrre la seguente documentazione:

a) In caso di riscatto totale per invalidità permanente:

- Attestazione dell'invalidità permanente con riduzione di oltre 2/3 della capacità di lavoro rilasciata dalla Commissione medica ASL.

b) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Dipendente:

- Lettera di licenziamento del datore di lavoro/revoca mandato per lavoratori a progetto.
- Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.

c) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Autonomo:

- Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi.
- Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.

d) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Libero Professionista:

- Certificazione attestante la chiusura della Partita IVA.
- Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.

Resta ferma la facoltà dell'Aderente di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticato che indichi la cessazione dell'attività lavorativa e di non essere soggetto (nel caso di Aderente esercente attività di impresa) ad alcuna procedura concorsuale.

La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all' Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.

Art. 6.2 Riscatto Parziale

Nel caso di scelta della forma di gestione "GESTIRIV PREVIDENZA", la Compagnia liquiderà l'importo di riscatto parziale della prestazione collegata alla gestione "GESTIRIV PREVIDENZA".

Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati "AXA Previdenza Assoluto", "AXA Previdenza Europa" e "AXA Previdenza Internazionale" la Compagnia disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l'importo/la percentuale di riscatto parziale richiesta dall'Aderente.

Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale la Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all' Art. 4.1.2 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Per il riscatto parziale è necessario produrre la seguente documentazione:

- a) In caso di riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi di un Lavoratore Dipendente:
- Lettera di licenziamento del datore di lavoro/revoca mandato per lavoratori a progetto.
 - Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
- b) In caso di riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi di un Lavoratore Autonomo:
- Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi.
 - Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
- c) In caso di riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi Libero Professionista:
- Certificazione attestante la chiusura della Partita IVA.
 - Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.

Resta ferma la facoltà dell'Aderente di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticato che indichi la cessazione dell'attività lavorativa e di non essere soggetto (nel caso di Aderente esercente attività di impresa) ad alcuna procedura concorsuale.

La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.

Nel caso di riscatto parziale della posizione individuale maturata il PIP rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Art. 6.3 Riscatto Totale per decesso

In caso di decesso dell'Aderente, è prevista l'erogazione di un Capitale Caso Morte pari alla somma di due importi derivanti da:

- **GESTIONE INTERNA SEPARATA:** è prevista l'erogazione di un capitale rivalutato fino alla data del decesso dell'Aderente.
- **FONDI ASSICURATIVI INTERNI:** il controvalore delle quote è calcolato come prodotto tra il numero delle Quote possedute alla data del disinvestimento per il valore unitario delle stesse alla medesima data, maggiorate in base all'età dell'Aderente al momento del decesso come segue:

Età dell'Aderente	Maggiorazione
da 18 a 65 anni	1,00%
da 65 a 70 anni	0,50%

La maggiorazione al controvalore delle quote non verrà applicata, qualora il decesso dell'Aderente avvenga:

- entro i primi 7 anni dalla decorrenza del Contratto e sia dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita(AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
- dolo del Contraente o del Beneficiario.
- suicidio, entro i primi due anni dalla decorrenza del contratto.
- partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi.
- partecipazione dell'Aderente a fatti di guerra.
- incidenti di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

La Data di Disinvestimento coincide con il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta della prestazione, corredata dalla relativa documentazione prevista.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Qualora il giorno di ricevimento sia un Giovedì, il disinvestimento sarà effettuato il Giovedì della settimana successiva.

Il rischio di decesso dell'Aderente è coperto a partire dalla data di decorrenza degli effetti contrattuali. In caso di decesso dell'Aderente prima di aver maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.

Per il riscatto in seguito al decesso dell'Aderente è necessario produrre la seguente documentazione:

- Certificato di morte dell'Aderente
- Copia del Codice Fiscale del Beneficiario
- Fotocopia dei documenti dei Beneficiari Designati
- Atto notorio o dichiarazione sostituita Atto di Notorietà (in mancanza di Testamento)
- Copia autentica del Testamento e Atto Notorio che indichi che il Testamento pubblicato è l'ultimo valido e non impugnato (in caso di Testamento)

La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.

Art. 6.4 Anticipazione

Nel caso di scelta della forma di gestione "GESTIRIV PREVIDENZA" la Compagnia liquiderà l'importo di Anticipazione della prestazione collegata alla gestione "GESTIRIV PREVIDENZA".

Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati "AXA Previdenza Assoluto", "AXA Previdenza Europa" e "AXA Previdenza Internazionale" la Compagnia disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l'importo/la percentuale di Anticipazione richiesta dall'Aderente.

Nel caso di esercizio del diritto di Anticipazione la Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all' Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

In qualsiasi momento per:

- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per un massimo del 75%.

Dopo 8 anni di iscrizione a qualsiasi forma pensionistica complementare per:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; per un massimo del 75%.
- spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione; per un massimo del 75%.
- per ulteriori esigenze indicate dall'Aderente; per un massimo del 30%.

La documentazione necessaria per poter ottenere un'Anticipazione è dettagliatamente riportata nel "Documento sulle Anticipazioni" allegato alla "Nota Informativa" del PIP.

Art. 6.5 Trasferimenti

A) Trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare

L'Aderente ha la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di partecipazione al PIP di due anni.

Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l'Aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui lo stesso aderisca in relazione ad una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

Per il Trasferimento è necessario produrre la seguente documentazione:

- Richiesta firmata dall'Aderente attestante la volontà di trasferimento
- Originale del Modulo di Adesione
- Attestazione di iscrizione alla nuova forma pensionistica
- Istruzioni della nuova forma pensionistica per il trasferimento dell'importo

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

B) Trasferimenti da altra forma pensionistica complementare

Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal D.Lgs. 252/05.

La Compagnia, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.

Art. 6.6 Switch

Le operazioni di passaggio delle risorse investite tra i Fondi Assicurativi Interni e la Gestione Interna Separata sono possibili dopo che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto.

L'Aderente definisce l'importo che intende trasferire da un Fondo all'altro, in particolare:

- In caso di trasferimento da Gestione Interna Separata a Fondi Assicurativi Interni l'Aderente definisce l'importo del trasferimento e la percentuale di allocazione nei Fondi Assicurativi Interni prescelti (qualora intenda ripartire l'importo trasferito su più Fondi).
- In caso di trasferimento da Fondi Assicurativi Interni l'Aderente indica il numero di quote che intende disinvestire e la percentuale di allocazione tra i Fondi Assicurativi Interni prescelti/ Gestione Interna Separata (qualora intenda ripartire l'importo trasferito su più Fondi).

E' consentita una sola operazione di switch per ogni anno assicurativo e, se non effettuata, non è cumulabile con quelle delle annualità successive.

L'operazione di switch viene eseguita il primo giovedì successivo alla data in cui l'informazione dell'avvenuta sottoscrizione del modulo di switch è ricevuta dalla Compagnia. Nel caso in cui tale informazione arrivi alla Compagnia di giovedì, l'operazione di switch sarà effettuata il giovedì della settimana successiva.

Lo switch potrà essere richiesto solo dopo che sia trascorso un anno dalla data dell'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'Aderente.

Art. 7 - Pagamenti della Compagnia, Valuta, Tasse Ed Imposte, Pignorabilità, Cessione, Sequestro, Foro Competente

Art. 7.1 Pagamenti della Compagnia

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, al netto delle tasse e delle imposte previste dalla normativa vigente. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia.

Art. 7.2 Valuta

Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro.

Art. 7.3 Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico degli aventi diritto.

Art. 7.4 Pignorabilità, cessione e sequestro

Le prestazioni contrattuali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'Art.11, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 252/05 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e di anticipazione di cui all'Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05 non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 7.5 Legge Applicabile e Foro competente

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la legge italiana. Per le controversie relative al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario.

Art. 7.6 Beneficiari

In caso di decesso dell'Aderente prima di aver maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.

Art. 7.7 Dichiarazione dell'Aderente

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte dell'Aderente la Compagnia applicherà quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della Rendita in erogazione.

Art. 7.8 Disciplina del Contratto

Il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla polizza nonché dagli altri documenti contrattuali costituiti dalla Proposta Contrattuale, dalla Nota Informativa, dal Regolamento, dalla presenti Condizioni Generali di Contratto, dal Documento sul Regime Fiscale, dal Documento sulle Anticipazioni, dal Regolamento della Gestione Interna Separata, dal Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni, e da eventuali Appendici. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia e, in particolare quelle previste dal Decreto 252.

ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

TASSI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE (Tasso Tecnico: 2,00%)

Sesso: Maschile

Età *	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,0367	0,03636	0,03620	0,03609
46	0,0373	0,03696	0,03678	0,03667
47	0,03794	0,03758	0,03740	0,03729
48	0,03861	0,03824	0,03805	0,03793
49	0,03932	0,03893	0,03874	0,03861
50	0,04006	0,03966	0,03946	0,03933
51	0,04085	0,04043	0,04023	0,04009
52	0,04168	0,04125	0,04103	0,04089
53	0,04256	0,04211	0,04188	0,04174
54	0,04349	0,04302	0,04278	0,04263
55	0,04447	0,04398	0,04374	0,04357
56	0,04552	0,045	0,04474	0,04458
57	0,04663	0,04608	0,04582	0,04564
58	0,04781	0,04724	0,04695	0,04677
59	0,04906	0,04846	0,04817	0,04797
60	0,05041	0,04977	0,04946	0,04925
61	0,05184	0,05117	0,05084	0,05062
62	0,05336	0,05265	0,05230	0,05207
63	0,05499	0,05423	0,05386	0,05362
64	0,05672	0,05592	0,05553	0,05527
65	0,05858	0,05772	0,05730	0,05703
66	0,06056	0,05965	0,05920	0,05891
67	0,06269	0,06171	0,06124	0,06092
68	0,06498	0,06393	0,06342	0,06308
69	0,06744	0,06631	0,06575	0,06539
70	0,07009	0,06886	0,06827	0,06788
71	0,07294	0,07161	0,07097	0,07055
72	0,07602	0,07458	0,07388	0,07343
73	0,07936	0,0778	0,07704	0,07654
74	0,08301	0,0813	0,08047	0,07993
75	0,087	0,08513	0,08422	0,08363
76	0,09138	0,08932	0,08832	0,08767
77	0,09616	0,09388	0,09277	0,09205
78	0,10135	0,09881	0,09759	0,09679
79	0,10692	0,10411	0,10275	0,10187
80	0,11292	0,10979	0,10828	0,1073
81	0,11941	0,11591	0,11423	0,11314
82	0,12648	0,12256	0,12068	0,11947
83	0,13426	0,12985	0,12775	0,12639
84	0,1429	0,13791	0,13554	0,13401
85	0,15234	0,14668	0,14401	0,14228

Età da correggere applicando la tabella di cui all'Art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA**TASSI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE**

(Tasso Tecnico: 2,00%)

Sesso: Femminile

Età *	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,03444	0,03414	0,03399	0,0339
46	0,03493	0,03463	0,03447	0,03437
47	0,03545	0,03513	0,03498	0,03487
48	0,03599	0,03566	0,0355	0,0354
49	0,03655	0,03622	0,03605	0,03594
50	0,03715	0,0368	0,03663	0,03652
51	0,03777	0,03742	0,03724	0,03712
52	0,03843	0,03806	0,03788	0,03776
53	0,03912	0,03874	0,03855	0,03842
54	0,03985	0,03945	0,03926	0,03913
55	0,04062	0,04021	0,04	0,03987
56	0,04143	0,041	0,04079	0,04065
57	0,0423	0,04185	0,04163	0,04148
58	0,04321	0,04274	0,04251	0,04236
59	0,04418	0,04369	0,04345	0,04329
60	0,04522	0,04471	0,04445	0,04429
61	0,04632	0,04578	0,04552	0,04534
62	0,04749	0,04693	0,04665	0,04647
63	0,04874	0,04814	0,04785	0,04766
64	0,05007	0,04944	0,04913	0,04893
65	0,05149	0,05083	0,0505	0,05029
66	0,053	0,0523	0,05196	0,05173
67	0,05463	0,05389	0,05352	0,05328
68	0,05638	0,05559	0,0552	0,05494
69	0,05826	0,05742	0,057	0,05673
70	0,06029	0,05939	0,05894	0,05865
71	0,06248	0,06151	0,06103	0,06072
72	0,06485	0,0638	0,06329	0,06295
73	0,06743	0,0663	0,06575	0,06538
74	0,07026	0,06903	0,06843	0,06804
75	0,07336	0,07202	0,07137	0,07094
76	0,07676	0,0753	0,07459	0,07412
77	0,0805	0,07889	0,07811	0,0776
78	0,0846	0,08283	0,08197	0,0814
79	0,0891	0,08714	0,08619	0,08557
80	0,09404	0,09185	0,09079	0,0901
81	0,09945	0,09701	0,09583	0,09506
82	0,10542	0,10268	0,10137	0,10051
83	0,11203	0,10894	0,10746	0,1065
84	0,11939	0,11589	0,11421	0,11312
85	0,12748	0,1235	0,1216	0,12036

Età da correggere applicando la tabella di cui all'Art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

TASSI DI CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

Tasso tecnico: 2,00%

Sesso: Maschile

Rendita certa 5 anni per 1 EURO di premio netto

Età *	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,03668	0,03635	0,03618	0,03607
46	0,03728	0,03694	0,03677	0,03665
47	0,03792	0,03756	0,03738	0,03727
48	0,03859	0,03822	0,03803	0,03791
49	0,03929	0,03891	0,03872	0,03859
50	0,04003	0,03963	0,03944	0,03931
51	0,04081	0,0404	0,04019	0,04006
52	0,04164	0,04121	0,041	0,04086
53	0,04251	0,04206	0,04184	0,0417
54	0,04343	0,04297	0,04274	0,04258
55	0,04441	0,04392	0,04368	0,04352
56	0,04544	0,04493	0,04468	0,04452
57	0,04654	0,04601	0,04574	0,04557
58	0,04771	0,04715	0,04687	0,04669
59	0,04894	0,04836	0,04807	0,04788
60	0,05026	0,04964	0,04934	0,04914
61	0,05166	0,05101	0,05069	0,05048
62	0,05315	0,05247	0,05213	0,05191
63	0,05474	0,05401	0,05365	0,05342
64	0,05642	0,05565	0,05528	0,05503
65	0,05822	0,05740	0,05701	0,05674
66	0,06013	0,05927	0,05885	0,05857
67	0,06218	0,06126	0,06081	0,06051
68	0,06436	0,06338	0,0629	0,06258
69	0,06669	0,06564	0,06513	0,0648
70	0,06919	0,06807	0,06752	0,06717
71	0,07186	0,07066	0,07008	0,0697
72	0,07472	0,07344	0,07282	0,07241
73	0,0778	0,07643	0,07576	0,07532
74	0,08111	0,07963	0,07891	0,07844
75	0,08465	0,08307	0,0823	0,0818
76	0,08845	0,08675	0,08593	0,08539
77	0,09249	0,09067	0,08978	0,0892
78	0,09676	0,09481	0,09386	0,09324
79	0,10124	0,09915	0,09814	0,09747
80	0,10595	0,10371	0,10262	0,10191
81	0,11088	0,10849	0,10733	0,10657
82	0,11606	0,11351	0,11228	0,11147
83	0,12151	0,1188	0,11749	0,11663
84	0,12722	0,12435	0,12296	0,12205
85	0,13312	0,1301	0,12864	0,12768

Età da correggere applicando la tabella di cui all'Art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

TASSI DI CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

Tasso tecnico: 2,00%

Sesso: Femminile

Rendita certa per 5 anni per 1 EURO di premio netto

Età *	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,03442	0,03413	0,03398	0,03389
46	0,03492	0,03461	0,03446	0,03436
47	0,03543	0,03512	0,03496	0,03486
48	0,03597	0,03565	0,03549	0,03538
49	0,03653	0,0362	0,03604	0,03593
50	0,03713	0,03678	0,03661	0,0365
51	0,03775	0,03739	0,03722	0,0371
52	0,03840	0,03804	0,03785	0,03773
53	0,03909	0,03871	0,03852	0,0384
54	0,03982	0,03942	0,03923	0,0391
55	0,04058	0,04017	0,03997	0,03984
56	0,04139	0,04097	0,04076	0,04062
57	0,04225	0,04181	0,04159	0,04145
58	0,04316	0,0427	0,04247	0,04232
59	0,04412	0,04364	0,04341	0,04325
60	0,04515	0,04465	0,0444	0,04423
61	0,04624	0,04571	0,04545	0,04528
62	0,0474	0,04685	0,04657	0,04639
63	0,04863	0,04805	0,04776	0,04757
64	0,04994	0,04933	0,04903	0,04883
65	0,05134	0,05070	0,05038	0,05017
66	0,05283	0,05215	0,05181	0,05159
67	0,05443	0,0537	0,05335	0,05312
68	0,05614	0,05537	0,055	0,05475
69	0,05797	0,05716	0,05676	0,0565
70	0,05995	0,05908	0,05866	0,05838
71	0,06207	0,06115	0,0607	0,0604
72	0,06437	0,06338	0,06289	0,06257
73	0,06685	0,06579	0,06527	0,06493
74	0,06956	0,06841	0,06785	0,06749
75	0,07249	0,07126	0,07065	0,07026
76	0,07567	0,07434	0,07369	0,07327
77	0,07912	0,07768	0,07698	0,07652
78	0,08284	0,08129	0,08053	0,08004
79	0,08686	0,08517	0,08436	0,08382
80	0,09117	0,08935	0,08847	0,08789
81	0,09581	0,09383	0,09288	0,09225
82	0,10077	0,09863	0,0976	0,09692
83	0,10607	0,10377	0,10265	0,10192
84	0,11171	0,10923	0,10803	0,10725
85	0,11765	0,11499	0,1137	0,11286

Età da correggere applicando la tabella di cui all'Art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA**TASSI DI CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

Tasso tecnico: 2,00%

Sesso: Maschile

Rendita certa per 10 anni per 1 EURO di premio netto

Età *	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,03663	0,03629	0,03613	0,03602
46	0,03722	0,03688	0,03671	0,0366
47	0,03785	0,0375	0,03732	0,0372
48	0,03851	0,03814	0,03796	0,03784
49	0,0392	0,03882	0,03863	0,03851
50	0,03993	0,03954	0,03934	0,03922
51	0,0407	0,04029	0,04009	0,03996
52	0,04151	0,04108	0,04088	0,04074
53	0,04236	0,04192	0,0417	0,04156
54	0,04326	0,0428	0,04258	0,04243
55	0,0442	0,04373	0,04349	0,04334
56	0,0452	0,04471	0,04446	0,0443
57	0,04626	0,04574	0,04549	0,04532
58	0,04737	0,04683	0,04657	0,04639
59	0,04855	0,04799	0,04771	0,04753
60	0,04979	0,0492	0,04892	0,04872
61	0,05111	0,05049	0,05019	0,04999
62	0,05249	0,05184	0,05153	0,05132
63	0,05395	0,05327	0,05294	0,05272
64	0,05548	0,05478	0,05443	0,0542
65	0,05711	0,05636	0,056	0,05576
66	0,05881	0,05803	0,05765	0,0574
67	0,06061	0,05979	0,05939	0,05913
68	0,0625	0,06165	0,06123	0,06095
69	0,06448	0,06359	0,06315	0,06286
70	0,06655	0,06562	0,06516	0,06485
71	0,06871	0,06773	0,06725	0,06693
72	0,07094	0,06992	0,06943	0,0691
73	0,07326	0,0722	0,07168	0,07134
74	0,07565	0,07455	0,07401	0,07366
75	0,0781	0,07696	0,07641	0,07604
76	0,08059	0,07943	0,07886	0,07849
77	0,08312	0,08193	0,08134	0,08096
78	0,08564	0,08442	0,08383	0,08344
79	0,08813	0,0869	0,0863	0,0859
80	0,09056	0,08933	0,08872	0,08832
81	0,09293	0,09169	0,09109	0,09069
82	0,09521	0,09398	0,09338	0,09299
83	0,09737	0,09617	0,09558	0,09519
84	0,0994	0,09823	0,09766	0,09728
85	0,10126	0,10013	0,09958	0,09921

Età da correggere applicando la tabella di cui all'Art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

TASSI DI CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA CERTA A 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

Tasso tecnico: 2,00%

Sesso: Femminile

Rendita certa per 10 anni per 1 EURO di premio netto

Età *	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,03439	0,03409	0,03395	0,03385
46	0,03487	0,03457	0,03442	0,03432
47	0,03538	0,03507	0,03492	0,03482
48	0,03592	0,0356	0,03544	0,03533
49	0,03648	0,03615	0,03598	0,03588
50	0,03706	0,03672	0,03655	0,03644
51	0,03768	0,03733	0,03715	0,03704
52	0,03833	0,03796	0,03778	0,03767
53	0,03901	0,03863	0,03845	0,03832
54	0,03972	0,03933	0,03914	0,03902
55	0,04048	0,04007	0,03988	0,03974
56	0,04127	0,04086	0,04065	0,04051
57	0,04212	0,04168	0,04147	0,04132
58	0,043	0,04255	0,04233	0,04218
59	0,04395	0,04347	0,04324	0,04309
60	0,04494	0,04445	0,04421	0,04405
61	0,046	0,04548	0,04523	0,04507
62	0,04711	0,04658	0,04631	0,04614
63	0,0483	0,04774	0,04746	0,04728
64	0,04955	0,04896	0,04867	0,04848
65	0,05088	0,05027	0,04996	0,04976
66	0,0523	0,05165	0,05133	0,05112
67	0,0538	0,05312	0,05278	0,05256
68	0,0554	0,05468	0,05433	0,05409
69	0,0571	0,05634	0,05597	0,05573
70	0,0589	0,05811	0,05772	0,05746
71	0,06082	0,05998	0,05957	0,0593
72	0,06285	0,06196	0,06153	0,06125
73	0,065	0,06407	0,06361	0,06331
74	0,06728	0,0663	0,06582	0,06551
75	0,06968	0,06865	0,06815	0,06782
76	0,07219	0,07112	0,07059	0,07024
77	0,07481	0,07369	0,07314	0,07278
78	0,07751	0,07635	0,07578	0,0754
79	0,08027	0,07907	0,07848	0,07908
80	0,08306	0,08183	0,08123	0,08083
81	0,08586	0,0846	0,08399	0,08358
82	0,08864	0,08736	0,08674	0,08633
83	0,09135	0,09007	0,08945	0,08904
84	0,09396	0,0927	0,09208	0,09167
85	0,09642	0,09518	0,09457	0,09417

Età da correggere applicando la tabella di cui all'Art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

ALLEGATO B - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "GESTIRIV PREVIDENZA".

Art. 2 - La valuta di denominazione della Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è l'Euro.

Art. 3 - La definizione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia che ne dà attuazione attraverso una gestione professionale degli attivi, definendo strategie di investimento che perseguono l'ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio, attraverso l'analisi della struttura del passivo, considerate anche le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

Nella selezione degli attivi viene perseguito il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti strategici in termini di composizione e rischiosità del portafoglio, al fine di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, coerentemente con le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dettate dalla vigente normativa.

Di seguito sono descritte le tipologie di investimento maggiormente significative in cui possono essere investite le risorse della Gestione Separata:

- Titoli di debito ed altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto obbligazionario e i monetari
- Titoli di capitale e altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto azionario, gli ETF o altri strumenti equivalenti negoziati in un mercato regolamentato
- Comparto Immobiliare, ovvero investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili
- Liquidità e altri strumenti monetari

Al fine di contenere l'esposizione ai rischi, in tutte le diverse configurazioni, la Compagnia ha definito alcuni limiti d'investimento relativi al portafoglio titoli come di seguito indicati.

L'esposizione complessiva nel comparto obbligazionario potrà raggiungere il 100% del totale del portafoglio, l'esposizione in titoli di tipo *corporate* è consentita fino ad un limite massimo del 70%.

Tali titoli dovranno avere prevalentemente un rating della categoria *investment grade*, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine; è comunque consentito l'investimento in titoli *below investment grade* fino ad un limite massimo del 5%.

Esiste inoltre un sistema di monitoraggio e di gestione del rischio di concentrazione per Gruppo emittente che, distinguendo tra tipologia di emittente e rating attribuito, prevede specifici limiti di concentrazione, definiti tempo per tempo dalla Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.

La Compagnia potrà cogliere le opportunità di investimento anche nel comparto azionario fino ad un limite massimo del 20%, nonché nel comparto immobiliare fino ad un limite massimo del 10%.

E' prevista inoltre la possibilità di investire in strumenti alternativi entro il limite massimo del 5%.

Prestiti e Crediti, unitamente considerati, possono costituire attività della Gestione Separata in via residuale, entro il limite massimo del 10% della consistenza complessiva della gestione separata stessa.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Con riferimento ai limiti in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 28 maggio 2008, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in strumenti finanziari emessi o gestiti dalle controparti così come definite dall'art 5 del sopra menzionato Regolamento ISVAP.

Art. 4 - La Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è dedicata esclusivamente alle Forme Pensionistiche Complementari istituite da AXA Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO B - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Art. 5 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata.

La gestione di quest'ultima è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 6 - La Compagnia si riserva la facoltà di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Art. 7 - Sulla gestione separata gravano unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 8 - Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 9 - Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del medesimo anno.

Inoltre ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA", per l'esercizio relativo alla revisione contabile, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Interna Separata di competenza di quell'esercizio alla giacenza media delle attività della stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Interna Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova iscrizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 10 - La Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento.

Art. 11 - Il presente Regolamento della Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi Interni

AXA Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Assicurativi Interni suddivisi in Quote.

Ogni Fondo Assicurativo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

I Fondi Assicurativi Interni sono denominati come segue:

- AXA Previdenza Assoluto;
- AXA Previdenza Europa;
- AXA Previdenza Internazionale.

Art. 2 - Caratteristiche dei Fondi Assicurativi Interni e criteri degli investimenti

I Fondi Assicurativi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l'incremento del valore delle Quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso.

Tali Fondi Assicurativi Interni, investono gli attivi in OICR, organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

Art. 3 - Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni ed obiettivi d'investimento

I Fondi Assicurativi Interni predisposti per il presente Contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo "multimanager": operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al Benchmark di riferimento (ove previsto).

Alla data di redazione del presente Regolamento, gli OICR sono selezionati tra i fondi/comparti delle seguenti Società di Gestione del Risparmio e SICAV, ferma restando la possibilità di variare tale elenco, in qualsiasi momento, da parte della Compagnia:

- **AXA World Funds** - SICAV di diritto lussemburghese gestita da AXA Investment Managers, Società del gruppo AXA;
- **AXA World Funds II** - SICAV di diritto lussemburghese gestita da AXA Investment Managers, Società del gruppo AXA;
- **AXA Rosenberg Equity Alpha Trust** - Fondi Comuni di Investimento di diritto irlandese, gestiti da AXA Rosenberg Investment Management, Società del gruppo AXA;
- **Fondi Comuni di Investimento e SICAV AXA** di diritto francese, gestiti da AXA Investment Managers, Società del gruppo AXA;
- **Fondi Comuni di Investimento Carmignac** di diritto francese, gestiti da Carmignac Gestion;
- **Carmignac Portfolio** - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Carmignac Gestion;
- **Oyster** - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Oyster Asset Management.;
- **ING Invest e ING Renta Fund** - **SICAV di diritto lussemburghese, gestite da ING Investment Management;**
- **American Express Funds, Epic class** - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da American Express Asset Management;
- **Julius Baer** - SICAV di diritto lussemburghese, gestite da Bank Julius Baer & Co;
- **Morgan Stanley** - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Morgan Stanley Investment Management;
- **Parvest** - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da BNP Paribas Asset Management;
- **Schroder International Selection Fund** - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Schroder Investment Management;
- **Franklin Templeton Investment Funds** - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Franklin Templeton Investments;
- **Merrill Lynch International Investment Funds** - SICAV di diritto lussemburghese, gestita da Merrill Lynch Investment Managers.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche del Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischiosità che lo stesso presenta:

AXA Previdenza Assoluto

Finalità: consentire la redditività del capitale nel medio periodo; tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di uno stile di gestione attivo definito di "rendimento assoluto", che consiste nell'ottenimento di un rendimento stabile selezionando le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto.

Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfa le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	50%
Obbligazionario	0%	100%
Flessibile	0%	100%
Bilanciato	0%	100%
Azionario	0%	50%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

Benchmark: Lo stile di gestione adottato non consente l'adozione di un Benchmark.

Profilo di rischio di investimento: Il rischio di investimento è medio-basso.

Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno : Euro.

AXA Previdenza Europa

Finalità: Consentire una redditività del capitale nel medio-lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello europeo che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti.

Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario dell'area europea, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di

investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Azionario	70%	100%
Obbligazionario	0%	30%
Monetario	0%	30%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

Benchmark: 100% MSCI Europe in Euro: indice rappresentativo del mercato azionario europeo. Il suo valore, disponibile giornalmente, è espresso in Euro. E' intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva, al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio lungo termine.

Profilo di rischio di investimento: Il rischio di investimento è alto.

Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno : Euro.

AXA Previdenza Internazionale

Finalità: Consentire una redditività del capitale nel medio-lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimento orientata verso OICR che abbiano una politica attiva di gestione per profili di rischio aperta prevalentemente verso titoli azionari selezionati a livello internazionale che, pertanto, comporta un elevato grado di volatilità dei rendimenti.

Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario dell'area internazionale, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Azionario	70%	100%
Obbligazionario	0%	30%
Monetario	0%	30%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

Benchmark:	100% MSCI World in Euro: indice rappresentativo del mercato azionario internazionale. Il suo valore, disponibile giornalmente, è espresso in Euro. E' intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva, al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio lungo termine.
Profilo di rischio di investimento:	Il rischio di investimento è alto.
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno :	Euro.

Art. 4 - Valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato con frequenza settimanale, ogni Giovedì. Inoltre, la valorizzazione delle quote verrà effettuata comunque alla fine di ciascun mese nell'ultimo giorno lavorativo utile, allo scopo di determinare la posizione individuale a tal data.

Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo articolo 5, per il numero complessivo delle Quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o in caso di eventi tali da comportare la sospensione, l'eliminazione o la mancata rilevazione del valore di mercato degli attivi sottostanti ciascun Fondo Assicurativo Interno, il valore unitario delle Quote verrà calcolato sugli ultimi valori disponibili.

Il valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, così calcolato, viene pubblicato giornalmente, e precisamente il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia calcola il Valore Unitario delle Quote di cui sopra, sul quotidiano economico-finanziario "Il Sole 24 Ore".

Art. 5 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Assicurativi Interni

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo articolo 7.

Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Infine, i crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Società al patrimonio degli stessi, con la stessa frequenza di valorizzazione della Quota. Analogamente verranno riconosciute, al Patrimonio del Fondo, eventuali commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione del Risparmio e/o SICAV selezionate.

Art. 6 - Attribuzione delle Quote

Gli impegni della Compagnia sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le Riserve Matematiche relative ai Contratti collegati ai Fondi Assicurativi Interni.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l'importo netto versato per il Valore Unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento.

Art. 7 - Regime delle spese dei Fondi Assicurativi Interni

Le spese relative a ciascun Fondo Assicurativo Interno sono rappresentate da:

- commissione di gestione annuale applicata dalla Compagnia *per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti*: pari al 1,40% annuo. Viene trattenuta settimanalmente (*in ragione di 1/52*) dal patrimonio netto del fondo e incide sul Valore Unitario della Quota;

Altre spese: sul patrimonio dei comparti possono gravare, inoltre, le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza dei Fondi Interni..

Art. 8 - Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l'esclusione di quelle meno favorevoli ai Contraenti, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell'interesse dei partecipanti, la Compagnia informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.

Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 7 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Compagnia informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.

Art. 9 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58.

La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative ¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di:

Assicurato Investitore-Contraente Erede/beneficiario
(barrare la casella corrispondente alla natura del suo rapporto con la nostra Società)

la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate ⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" ⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti Assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società ed enti facenti riferimento al Gruppo a cui appartiene la nostra Società (società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo o comunque inerenti a materie di interesse per l'attività assicurativa; nonché altri soggetti, istituiti presso Autorità Amministrative indipendenti o Organismi di Controllo e Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze -

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato
- effettuare indagini statistiche
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito www.axa.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e

Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in base a leggi o regolamenti.

L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa.it

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare o chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a:

AXA Assicurazioni S.p.A.
Via Leopardi 15 – Milano (MI)
e-mail: CentroCompetenzaPrivacy@axa.it

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

PAGINA BIANCA

AXA Assicurazioni S.p.A.

Via Leopardi, 15

20123 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841

n. R.E.A. 1576311

C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / gli standard





ridefiniamo / gli standard

AXA progetto pensione più /

MODULO DI ADESIONE N.

AVVERTENZA

L'ADESIONE DEVE ESSERE PRECEDUTA DALLA CONSEGNA E PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO, DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DELLA NOTA INFORMATIVA.

FAC-SIMILE

piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione

(iscritto all'albo covip con il n. 5069)

COPIA PER IL CLIENTE

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



AGENZIA		TIPO RAPPORTO		OPERATORE		CODICE		
DATA OPERAZIONE		COD. CONV.						
QUESTO MODULO DI ADESIONE E' PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA INFORMATIVA								
DATI ANAGRAFICI DELL'ADERENTE								
Cognome				Nome				
Sesso M F		Comune di nascita		Prov.	Data nascita		Codice Fiscale	
Comune o stato estero di residenza			CAP	Prov	Indirizzo		N. civico	Cittadinanza
Tipo documento		N. documento		Luogo di rilascio		Rilasciato da	Data rilascio	
Professione			Anzianità contributiva al 31/12/95			Data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria		
Descrizione attività economica		Ramo/gruppo		Codice	Sottogruppo		Codice	
DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO VERSO IL QUALE L'ADERENTE RISULTA FISCALMENTE A CARICO (EVENTUALE)								
Cognome				Nome				
Sesso M F		Comune di nascita		Prov.	Data nascita		Codice Fiscale	
Comune o stato estero di residenza			CAP	Prov	Indirizzo		N. civico	Cittadinanza
Recapito telefonico			Indirizzo e-mail					
Comune o stato estero di domicilio abituale (se diverso dalla residenza)				CAP	Prov	Indirizzo		
Tipo documento		N. documento		Luogo di rilascio		Rilasciato da	Data rilascio	
DATI DEL DATORE DI LAVORO								
Denominazione Azienda			Descrizione attività economica		Ramo/gruppo	Codice	Sottogruppo	Codice
Codice fiscale		Partita Iva	Data costituzione		Comune della sede legale		CAP	Prov
Indirizzo			N. civico		Recapito telefonico			
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO								
Cognome				Nome				
Sesso M F		Comune di nascita		Prov.	Data nascita		Codice Fiscale	
Comune o stato estero di residenza			CAP	Prov	Indirizzo		N. civico	Cittadinanza
Recapito telefonico			Indirizzo e-mail					
Comune o stato estero di domicilio abituale (se diverso dalla residenza)				CAP	Prov			
Tipo documento		N. documento		Luogo di rilascio		Rilasciato da	Data rilascio	
Professione			Descrizione attività economica		Ramo/gruppo	Codice	Sottogruppo	Codice
BENEFICIARI DEL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN CASO DI PREMORIENZA DELL'ADERENTE (in caso di designazione nominativa indicare cognome, nome, luogo e data di nascita)								
1. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente)						codice fiscale		
Indirizzo			CAP	Località		Prov		
Percentuale di beneficio ____ %								
2. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente)						codice fiscale		
Indirizzo			CAP	Località		Prov		
Percentuale di beneficio ____ %								
<p>Si ricorda che in forza dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 252/05 in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione dei requisiti per la prestazione possono presentare domanda di riscatto gli eredi ovvero i diversi beneficiari, persone fisiche o giuridiche, designati dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti la posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. E' possibile indicare uno o più beneficiari della prestazione, precisando nella casella "Percentuale di beneficio" la percentuale della prestazione che si intende attribuire a ciascuno. Qualora si intendano designare diversi beneficiari tra di loro alternativi (ad es. il beneficiario n. 2 deve ricevere la prestazione solo in caso di morte del beneficiario n. 1) indicare per tutti la percentuale del 100%. Diversamente indicare la percentuale della prestazione che si intende attribuire a ciascuno rispetto al totale della prestazione disponibile.</p>								

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

Data sottoscrizione _____

CONTRIBUTO INDIVIDUALE ANNUO TOTALE: Euro _____

Da corrispondersi con rateazione:

Annuale: Semestrale: Trimestrale: Mensile: **PRIMO CONTRIBUTO** _____ Euro**VERSAMENTO AGGIUNTIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE** _____ Euro**CONTRIBUTO TFR** **SI** **NO****CONTRIBUTO DATORE DI LAVORO** **SI** **NO****Riservato ai lavoratori dipendenti che abbiano deciso di aderire con il versamento del TFR (da solo, o in aggiunta al contributo a proprio carico)**

L'aderente delega contestualmente il proprio datore di lavoro a destinare al PIP "AXA PROGETTO PENSIONE PIÙ" la quota di TFR di seguito indicata _____

Spazio riservato ai lavoratori con prima occupazione antecedente al 29/04/93

Comunico di volere versare al PIP "AXA PROGETTO PENSIONE PIÙ" una percentuale di TFR maturando pari ad una delle alternative di seguito indicate:

- misura minima prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili
- qualora i predetti accordi non prevedano il versamento del TFR, una misura non inferiore al 50%, con facoltà di successivi incrementi, pari al %
- l'intero ammontare delle quote maturande di TFR

Spazio riservato ai lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/93

- comunico di volere versare al PIP "AXA PROGETTO PENSIONE PIÙ" l'intero TFR maturando

TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA

In caso di adesione per trasferimento da altra Forma Pensionistica Complementare, l'Aderente dovrà fornire gli elementi utili per effettuare il trasferimento. L'adesione al PIP è realizzata a seguito del trasferimento della posizione individuale dell'Aderente dalla Forma Pensionistica Complementare di provenienza.

Denominazione della forma pensionistica di provenienza			Azienda istitutrice della forma pensionistica di provenienza		
Comune della Sede legale	CAP	Prov.	Indirizzo Sede legale		N. civ.
Nominativo del referente		Recapito telefonico		Indirizzo e-mail	

Qualifica di "vecchio" o "nuovo" iscritto a Fondi Pensione: Vecchio Nuovo

N.B.: si intende "vecchio" iscritto il soggetto che alla data del 28/4/1993 aveva già aderito ad un Fondo Pensione e successivamente non ha riscattato la relativa posizione previdenziale. Si intende "nuovo" iscritto il soggetto che ha aderito a Fondi Pensione dopo il 28/4/1993 oppure il vecchio iscritto che dopo tale data ha riscattato la posizione previdenziale accesa prima della medesima data.

RIPARTIZIONE DEI PREMI

- Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" _____ % Fondo Assicurativo Interno "AXA Previdenza Assoluto" _____ %
- Fondo Assicurativo Interno "AXA Previdenza Europa" _____ % Fondo Assicurativo Interno "AXA Previdenza Internazionale" _____ %

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- bonifico bancario
- assegno circolare o bancario intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero all'Agente/Consulente nella sua qualità di intermediario di AXA Assicurazioni S.p.A., in entrambi i casi con clausola di non trasferibilità; il pagamento si intende accettato salvo buon fine.

Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del contratto di polizza.

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE

L'Aderente dichiara:

- di riconoscere che le informazioni contenute nella presente Proposta Contrattuale – anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
- di essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite;
- di aver preso atto della revocabilità della presente Proposta Contrattuale e della possibilità di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, secondo le modalità e nei termini sopra descritti. In considerazione delle caratteristiche del Contratto, si evidenzia che quest'ultimo si conclude e decorre il primo Giovedì successivo al giorno di sottoscrizione della presente Proposta debitamente compilata, a condizione che sia stato corrisposto il Premio e che la Proposta sia stata ricevuta dalla Compagnia. Qualora la data di sottoscrizione sia un Giovedì, il Contratto si concluderà e decorrerà dal Giovedì della settimana successiva. La sottoscrizione della Proposta deve essere effettuata con contestuale versamento del Premio.

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DELLE MODALITÀ DI REVOCA E DI RECESSO DEL CONTRATTO E DI AVER SOTTOSCRITTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO.

La presente Proposta Contrattuale costituirà la base del Contratto che la Compagnia emetterà al ricevimento della stessa. In seguito all'avvenuto perfezionamento del Contratto, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote relative alla componente Unit Linked: in caso contrario, la presente dovrà considerarsi annullata e priva di effetto.

Le firme apposte in calce si intendono quindi valide a tutti gli effetti per la conclusione del rapporto contrattuale.

Luogo e data

Firma dell'Incaricato

Firma dell'Aderente

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO (R.I.D.)

NOME E COGNOME DELL'ADERENTE		INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE	
CODICE FISCALE DELL'ADERENTE		Cognome	
NUMERO DELLA PRESENTE PROPOSTA		Nome	
AZIENDA CREDITRICE		Indirizzo	
CODICE CLIENTE N° POLIZZA (assegnato dalla Compagnia)		Comune CAP	
2 1 3 Z 9		COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE	
		IBAN <input type="text"/>	

L'importo degli addebiti diretti RID è pari a Euro _____

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 11/2010, specificando l'importo degli addebiti diretti RID nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell'addebito.

Il sottoscritto autorizza l'Azienda di credito a margine a provvedere al versamento periodico sopra descritto, addebitando il conto sopraindicato ed applicando le condizioni d'uso previste per il servizio senza necessità, per l'Azienda di credito, di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiaro di essere a conoscenza che l'Azienda di credito assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti, prima della scadenza di obbligazione, al momento del pagamento, e che il conto sia in essere, che assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione di addebito in conto si intenderà automaticamente revocata con effetto immediato e conseguentemente l'Azienda di credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerenti al mancato pagamento. In tal caso il pagamento stesso dovrà essere effettuato ad AXA Assicurazioni o all'Agenzia incaricata direttamente a cura del debitore. Il sottoscritto prende pure atto che ove intenda sospendere il versamento periodico dovrà darne immediato avviso all'Azienda di credito entro la data di scadenza. E' parimenti a conoscenza che l'Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale e da servizi in genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione nonché all'eventuale revoca della stessa, il Foro competente è quello convenuto per il conto corrente in precedenza richiamato.

Firma _____

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

L'Incaricato dichiara di aver adempiuto all'obbligo di consegna e compilazione del suddetto questionario N. _____

Luogo e data _____ Firma dell'Incaricato _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs 196/2003

Io sottoscritto, ricevuta e letta l'Informativa riportata nel Fascicolo Informativo:

A) Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell'Informativa

1) Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità assicurative

Nome e Cognome _____ data e firma _____

Aderente

B) Finalità commerciali descritte alla lettera B) dell'Informativa

2) Attività promozionali e di vendita

Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo. Queste attività vengono realizzate da AXA, società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza.

SI NO

3) Ricerche di mercato

Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi. Queste attività vengono realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza.

4) Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato di prodotti e servizi di società partner

Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali, di vendita e ricerche di mercato riferite a prodotti e/o servizi di società partner. Queste attività vengono realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza.

Nome e Cognome _____ data e firma _____

Aderente

pagina bianca

FAC-SIMILE

pagina bianca

FAC-SIMILE

pagina bianca

FAC-SIMILE